

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica: Scuola			
107/27 il Sole 24 Ore	08/11/2008	<i>APPROFONDIMENTI - LE PAROLE CHIAVE/LA DOCUMENTAZIONE</i>	2
29/56 il Sole 24 Ore	08/11/2008	<i>APPROFONDIMENTI - SECONDA PARTE</i>	23
57/71 il Sole 24 Ore	08/11/2008	<i>APPROFONDIMENTI - TERZA PARTE</i>	51

Le parole chiave | 5

L'abc per capire le leggi e le polemiche

Quale valore ha la laurea in Scienze della formazione primaria?
Che cosa significa «fondazioni di diritto privato»?

Decreto Gelmini, manovra d'estate, Finanziaria per il 2009: dal mix delle disposizioni contenute in questi provvedimenti emergono tutte le novità che interessano il mondo della scuola. Novità già operative, come quelle contenute nella manovra d'estate, approvata con il decreto legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, e nel decreto Gelmini, provvedimento varato con il decreto legge 137/2008 e approvato in via definitiva il 29 ottobre dal Senato. Le disposizioni della Finanziaria per il 2009, attualmente all'esame della Camera, entreranno, invece, in vigore il 1° gennaio 2009 e potranno essere modificate nel corso dell'esame parlamentare. Ecco un rapido abc sulle trasformazioni che hanno investito il sistema scolastico del Belpaese, con l'indicazione del provvedimento che introduce la novità.

Aggiornamento (le detrazioni)

→ Articolo 2, comma 5, della Finanziaria 2009

Viene prorogata per l'anno 2009 la detrazione Irpef che era stata introdotta dalla Finanziaria per il 2008 limitatamente al periodo d'imposta 2008.

Per quanto riguarda l'ammontare, la detrazione spetta in misura pari al 19 per cento delle spese documentate sostenute per l'auto-aggiornamento e la formazione dai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo, con incarico annuale, per un importo non superiore a 500 euro annui. La detrazione Irpef massima è quindi di 95 euro.

Cittadinanza e Costituzione

→ Articolo 1, commi 1 e 2 del decreto Gelmini

Dall'anno scolastico 2008/2009 sono attivate, oltre a una sperimentazione nazionale, azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a "Cittadinanza e Costituzione", nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo di queste materie. Iniziative analoghe saranno avviate anche nella scuola dell'infanzia. All'attuazione si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

COME CAMBIA LA SCUOLA • DOMANDE E RISPOSTE Il Sole 24 Ore | 107

5 | Le parole chiave

Condotta (voto)

→ *Articolo 2 del decreto Gelmini*

Il voto in condotta (abrogato dal 1° settembre 2000) torna a contare: a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009 allo scrutinio intermedio e finale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado viene valutato il comportamento di ogni studente e la relativa valutazione è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. Il comportamento dello studente viene analizzato sia durante il periodo di permanenza nella sede scolastica, sia nell'ambito della sua partecipazione alle attività realizzate dalle istituzioni scolastiche, anche fuori sede. Il voto viene ristabilito facendo salve le previsioni dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. La valutazione dello studente spetta collegialmente al consiglio di classe e concorre alla valutazione complessiva dello studente. Se inferiore a sei decimi comporta la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi. Rinvia a un decreto istruzione la determinazione delle modalità applicative e dei criteri da utilizzare per la correlazione fra gravità del comportamento e voto inferiore a sei decimi.

Edilizia scolastica

→ *Articolo 2, comma 1-bis del decreto Gelmini*

Le risorse iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per il 2008 e non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Gelmini saranno destinate al finanziamento di interventi in favore dell'edilizia scolastica e per la messa in sicurezza degli istituti o di impianti e strutture sportive delle scuole. Un decreto del ministro dell'Economia, di concerto con quello dell'Istruzione, si occuperà del riparto delle somme.

Esami conclusivi del primo ciclo

→ *Articolo 3, comma 3-bis del decreto Gelmini*

L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione sarà espresso da una valutazione complessiva in decimi e illustrato da una certificazione analitica delle

competenze e del livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. Il diploma sarà conseguito dai ragazzi che otterranno una valutazione non inferiore a sei decimi.

Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche

→ *Articolo 63, comma 3, della manovra d'estate*

Incrementato di 300 milioni per l'esercizio 2008 il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche istituito dalla Finanziaria 2007. La disposizione consente alle istituzioni scolastiche di effettuare acquisti di beni e servizi indispensabili a garantirne l'efficienza, anche in relazione ai debiti pregressi accumulati dalle istituzioni stesse.

Graduatorie a esaurimento

→ *Articolo 5-bis del decreto Gelmini*

I docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (Ssis) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello a indirizzo didattico (Cobaslid) attivati nell'anno accademico 2007/2008 e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti a domanda nelle graduatorie a esaurimento e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi dei titoli posseduti. Nello stesso modo sono iscritti a domanda i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione di docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione. Possono chiedere l'iscrizione con riserva alle graduatorie anche coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in Scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica (la riserva viene sciolta al conseguimento dell'abilitazione e la collocazione in graduatoria è disposta in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti).

Libri di testo (contenuti invariati per 5/6 anni)

→ *Articolo 5 del decreto Gelmini*

I competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore

Le parole chiave | 5

si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nella scuola primaria con cadenza quinquennale (salvo l'eventualità che si renda necessaria la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento, che dovranno comunque essere disponibili separatamente), a valere per il successivo quinquennio e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi 6 anni (salvo specifiche e motivate esigenze). Il dirigente scolastico ha il compito di vigilare affinché le delibere del collegio dei docenti sull'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni.

Libri di testo (versioni on line)

→ *Articolo 15 della manovra d'estate*

Nuove modalità di fruizione dei libri scolastici, con una disciplina finalizzata a ridurre progressivamente i costi per le famiglie, a partire dall'anno scolastico 2008-2009. Dal primo anno scolastico successivo a quello in corso (ossia dall'anno scolastico 2008/2009), preferenza, nelle scelte degli organi competenti, a libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete Internet. L'accesso a questi testi da parte degli studenti avviene gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente (ci sono ragazzi che hanno diritto alla gratuità dei testi). A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009 i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da Internet e mista (cartacea e digitale). Dall'anno scolastico 2011-2012 il collegio dei docenti adotterà solo libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da Internet o mista (sono fatte salve le disposizioni relative ai soggetti diversamente abili). Un decreto Istruzione individuerà le caratteristiche tecniche dei libri nella versione cartacea, anche per contenerne il peso, le caratteristiche tecniche nelle versioni on line e mista e il prezzo dei libri nella scuola primaria e i tetti per la secondaria.

Maestro unico

→ *Articolo 4 del decreto Gelmini*

Torna il maestro unico, secondo il modello organizzativo vigente nella scuola elementare fino al 1990. La norma stabilisce che nei regolamenti da adottare nell'ambito della riorganizzazione del servizio scolastico e dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico delle scuole si preveda che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscano classi assegnate a un unico insegnante, funzionanti con un orario di 24 ore settimanali. La disposizione entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2009/2010 nelle prime classi del ciclo scolastico. I regolamenti devono tener conto delle esigenze di una più ampia articolazione del tempo-scuola in base alle richieste delle famiglie. È previsto un adeguamento economico per i docenti che opereranno come insegnanti unici nella scuola primaria, che avverrà in sede di contrattazione collettiva. Attualmente, infatti, l'orario degli insegnanti è di 22 ore, contro le 24 previste per il maestro unico. I ministri dell'Economia e dell'Istruzione provvederanno a decorrere dal 1° settembre 2009 alla verifica degli effetti finanziari determinati dalla reintroduzione del maestro unico. A seguito della verifica si provvede, per il 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sul fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili dalle economie di spesa previste dall'articolo 64, comma 9, del decreto legge 112/2008 (prevede che il 30% delle economie conseguite nella riorganizzazione del servizio scolastico sia riservato all'incremento delle risorse finanziarie destinate dalla contrattazione alla valorizzazione del personale della scuola). Non si dovranno verificare maggiori oneri per la spesa pubblica.

Medicina e chirurgia (accesso alle scuole universitarie di specializzazione)

→ *Articolo 7 del decreto Gelmini*

Modifiche alla disciplina di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia. La dispo-

5 | Le parole chiave

sizione limita la possibilità di presentare domanda alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia ai soli aspiranti già laureati, anche se non ancora abilitati, purché l'abilitazione venga conseguita entro la data di inizio delle attività didattiche.

Pluralismo istituzionale

→ *Articolo 1, comma 1-bis, del decreto Gelmini*

Previste iniziative per lo studio degli statuti regionali delle Regioni ad autonomia ordinaria e speciale con lo scopo di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale.

Riorganizzazione del servizio scolastico

→ *Articolo 64 della manovra d'estate*

Misure per la riorganizzazione del servizio scolastico, con riguardo all'organizzazione dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata). È previsto il ridimensionamento delle dotazioni organiche dei docenti attraverso l'incremento graduale, a partire dall'anno scolastico 2008/2009, del rapporto alunni/docenti nel prossimo triennio scolastico e il ridimensionamento del personale Ata attraverso la riduzione del 17% della consistenza accertata nell'anno scolastico 2007/2008, da conseguire nel triennio 2009/2010. Sarà predisposto dal Governo, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere parlamentare, un piano programmatico per l'applicazione e la scansione delle disposizioni. Previsti anche successivi regolamenti di delegificazione, da adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge 112/2008 (avvenuta il 25 giugno 2008) che attueranno una revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, anche modificando disposizioni legislative vigenti.

Scienze della formazione primaria (valore abilitante della laurea)

→ *Articolo 6 del decreto Gelmini*

La disposizione attribuisce nuovamente all'esame di laurea in scienze della formazione primaria, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal percorso, il valore di esame di Stato

che abilita all'insegnamento nella scuola dell'infanzia o nella scuola primaria, a seconda dell'indirizzo prescelto. La disposizione si applica anche a chi ha sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi di Scienze della formazione primaria nel periodo compreso fra l'entrata in vigore della legge Finanziaria per il 2008 (la 244/2007), entrata in vigore il 1° gennaio 2008 e la data di entrata in vigore del decreto legge 137/2008 (1° settembre 2008).

Sicurezza nelle scuole

→ *Articolo 7-bis del decreto Gelmini*

Al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici è destinato un importo non inferiore al 5% delle risorse stanziare per il programma delle infrastrutture strategiche, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 137/2008. Revoca delle economie comunque maturate alla data di entrata in vigore del Dl 137/2008 e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del Dl 318/1986, convertito dalla legge 488/1986, dall'articolo 1 della legge 430/1991 e dall'articolo 2, comma 4, della legge 431/1996, oltre a quelle relative ai finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1° gennaio 2008. Le stazioni appaltanti provvederanno a rescindere i contratti stipulati, quantificano le economie e ne danno comunicazione alla regione competente per territorio. La revoca è disposta con decreto Istruzione, sentite le regioni competenti e le relative somme sono riassegnate per l'attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche per mitigare il rischio sismico. La riassegnazione delle risorse a una diversa regione viene disposta sentendo la Conferenza unificata. Le risorse di lavori programmati e non avviati entro 2 anni possono essere nuovamente revocati e riassegnati. Identica soluzione se gli enti beneficiari dichiarano l'impossibilità a eseguire le opere. Il ministro dell'Istruzione, di concerto con quello delle Infrastrutture, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi

Le parole chiave | 5

da effettuare per assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno 100 edifici scolastici in situazione critica sul fronte della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici sono effettuati d'intesa con la Conferenza unificata. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici sono definiti da un cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentita la Conferenza unificata. All'attuazione si provvede con decreti Economia su proposta del ministro competente, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

Università (trasformazione in fondazioni di diritto privato)

→ *Articolo 16 della manovra d'estate*

Facoltà per le università di trasformarsi in fondazioni di diritto privato. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, infatti, le università pubbliche possono deliberare la loro trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera dovrà essere adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta e approvata poi con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La trasformazione sarà operativa dal 1° gennaio dell'anno successivo alla delibera. Gli atti di trasformazione e di trasferimento di immobili e tutte le operazioni connesse sono esenti da imposte e tasse. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità in favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse o imposte indirette e da diritti dovuti a qualsiasi titolo e sono

interamente deducibili dal reddito del soggetto. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione in favore delle fondazioni sono ridotti del 90 per cento.

Voto in decimi

→ *Articolo 3 del decreto Gelmini*

A partire dall'anno scolastico 2008/2009 nella scuola primaria la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze acquisite si effettua tramite l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi, illustrate da un giudizio analitico sul livello di maturazione raggiunto. Sempre nella scuola primaria i docenti con decisione unanime possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da una specifica motivazione. Nella scuola secondaria di primo grado voti numerici espressi in decimi attestano la valutazione periodica e annuale dell'apprendimento degli studenti, la certificazione delle competenze acquisite e la valutazione dell'esame finale del ciclo. Nella scuola secondaria di primo grado per essere ammessi alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del ciclo di studi è necessario aver ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. La decisione viene assunta a maggioranza dal consiglio di classe. È demandato a un regolamento di delegificazione il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi di apprendimento e della disabilità degli alunni.

6 | La documentazione

Riforma e taglio ai costi: la svolta in due decreti

Decreto legge 112 del 25 giugno 2008

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività,
la stabilizzazione della finanza pubblica
e la perequazione tributaria
(convertito nella legge 133 del 6 agosto 2008)

**TITOLO II
SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE
E COMPETITIVITÀ****Capo V**

Istruzione e ricerca

Art. 15. Costo dei libri scolastici**Articolo 15.****Libri di testo online**

Comma 1. Da quest'anno scolastico, gli istituti devono adottare preferibilmente i libri di testo disponibili anche su internet: gratis o dietro pagamento dei diritti d'autore

Comma 2. Per ridurre la spesa per i libri di testo, entro tre anni i volumi per le scuole di primo e di secondo grado devono essere prodotti nelle versioni a stampa, online e mista. Dall'anno scolastico 2011-2012 le scuole devono adottare solo testi scaricabili da internet, fatte salve le deroghe per i disabili

1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al *decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59*, e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.

La documentazione | 6

3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti a unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati:

- a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;
- b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e mista;
- c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore.

4. Le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 16. Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università

1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione è adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed è approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.

2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie è trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.

3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni a essi connesse sono esenti da imposte e tasse.

4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non è ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.

Comma 3. La "migrazione" online dei libri di testo sarà regolata dal ministro dell'istruzione: un decreto stabilirà le caratteristiche dei volumi stampati, anche per limitare il loro peso, quelle dei libri nelle versioni online e mista e i tetti di spesa

Comma 4. Anche le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica devono adeguarsi alle nuove disposizioni sui libri di testo

Articolo 16. Le Università diventano fondazioni

Comma 1. Le Università pubbliche possono trasformarsi in fondazioni di diritto privato con delibera a maggioranza assoluta del Senato accademico e approvata con decreto del ministro dell'Istruzione

Comma 2. Con la trasformazione, i rapporti attivi e passivi, il patrimonio e gli immobili dell'Università passano alla fondazione

Comma 3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili sono esenti da tasse

Comma 4. Le fondazioni sono enti non commerciali. I proventi sono utilizzati per gli scopi delle fondazioni

6 | La documentazione

Comma 5. Le donazioni e i contributi alle fondazioni sono esenti da tasse e sono deducibili dal reddito. Gli onorari notarili sono ridotti del 90 per cento

Comma 6. Lo statuto della fondazione (da approvare con decreto del ministro dell'Istruzione, di concerto con l'Economia) può prevedere l'ingresso nell'ente di nuovi soggetti, anche privati

Comma 7. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità delle fondazioni può derogare alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato

Comma 8. Riconosciuta autonomia gestionale, organizzativa e contabile alle fondazioni

Comma 9. Il bilancio delle fondazioni può essere integrato da finanziamenti privati

Comma 10. La vigilanza sulle fondazioni è esercitata dai ministri dell'Istruzione e dell'Economia

Comma 11. Le fondazioni sono anche sottoposte al controllo contabile della Corte dei conti

Comma 12. Se le fondazioni violano le leggi sulla corretta gestione possono essere commissariate dal ministro dell'Istruzione: che, entro sei mesi, nomina nuovi amministratori

Comma 13. Fino alla stipula di un contratto di lavoro ad hoc, al personale delle fondazioni si continua ad applicare il "vecchio" trattamento economico e giuridico

Comma 14. Se compatibili con la natura privatistica, alle fondazioni si applicano le norme dettate per le Università statali

5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.

6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.

7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.

9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di bilancio.

Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.

10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie è esercitata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie è assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.

11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.

12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina un Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.

13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.

La documentazione | 6

TITOLO III

STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA

Capo II

Contenimento della spesa per il pubblico impiego

Art. 64. Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti a incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.

2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore a un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti a una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede a una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

- a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;

Articolo 64.

Organizzazione scolastica

Comma 1. Dall'anno scolastico 2009-2010 saranno adottati interventi per incrementare di un punto il rapporto alunni/docenti, da realizzare in tre anni

Comma 2. Saranno anche rivisti i parametri per definire gli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), in modo da ridurlo del 17% nel triennio 2009-2011 rispetto all'anno scolastico 2007-2008

Comma 3. La riduzione del personale è stata dettagliata nel piano programmatico messo a punto dal ministro dell'Istruzione: saranno cancellati 87.400 insegnanti e 44.500 ATA

Comma 4. Il piano dei tagli sarà attuato nei prossimi mesi razionalizzando e accorpando le classi di concorso dei docenti; rivedendo piani di studio e orari, soprattutto per gli istituti tecnici, i criteri per formare le classi e l'organizzazione scolastica della scuola primaria; riorganizzando la didattica dei centri di istruzione per adulti e dei corsi serali; chiudendo le scuole nei piccoli centri

6 | La documentazione

- b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
- c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
- d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
- e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente e ATA, finalizzata a una razionalizzazione degli stessi;
- f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
- f-bis. definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;
- f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

Comma 4-bis. L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale

4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo».

Comma 4-ter. Da quest'anno accademico sono cancellate le Ssis, le scuole di specializzazione per l'insegnamento superiore

4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4.

Comma 5. I dirigenti del ministero dell'Istruzione devono assicurare la realizzazione dei tagli in programma

5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa.

La documentazione | 6

6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

6-bis. I piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali, devono essere in ogni caso ultimati in tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica previsti dal presente comma, già a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida le regioni e gli enti locali inadempienti ad adottare, entro quindici giorni, tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica. Ove le regioni e gli enti locali competenti non adempiano alla predetta diffida, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un commissario ad acta. Gli eventuali oneri derivanti da tale nomina sono a carico delle regioni e degli enti locali.

7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, a incrementare le risorse contrattuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in

Comma 6. Dalle iniziative di razionalizzazione del settore dovranno derivare economie lorde di spesa non inferiori a 456 milioni per il 2009, 1.650 per il 2010, 2.538 per il 2011 e 3.188 dal 2012

Comma 6-bis. Nei tagli sono coinvolti anche regioni ed enti locali che, dall'anno scolastico 2009-2010 ed entro il 30 a novembre di ogni anno, devono completare le operazioni di loro competenza per rispettare i piani di ridimensionamento delle scuole. Se non si adeguano il presidente del Consiglio dei ministri li diffida ad adottare gli atti entro 15 giorni. Altrimenti, vengono commissariati

Comma 7. A verificare l'attuazione dei tagli sarà un comitato ad hoc, cui prenderanno parte rappresentanti dei ministeri dell'Istruzione e dell'Economia. I membri del comitato non percepiranno alcun compenso

Comma 8. Se i tagli non portano i risparmi attesi, i finanziamenti al ministero dell'Istruzione vengono ridotti per raggiungerli

Comma 9. Il 30% dei risparmi ottenuti con la razionalizzazione servirà a incrementare le risorse contrattuali per le iniziative per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera del personale scolastico

6 | La documentazione

Articolo 66. Turn-over

Comma 1. Entro il 31 dicembre 2008 le università devono riscrivere la programmazione triennale del fabbisogno di personale alla luce dei nuovi limiti alle assunzioni introdotti dal DL 112/2008.

Comma 2. Le regole previste dalla Finanziaria 2007, turn over pari al 20%, e stabilizzazioni pari al 40%, delle cessazioni nell'anno precedente, valgono solo per il 2008

Comma 7. Per il 2010/2011, le amministrazioni dello Stato possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato per una spesa massima pari al 20% di quella sostenuta per il personale cessato nell'anno precedente. Le unità di personale da assumere non possono comunque superare il 20% di quelle cessate nell'anno precedente. Per effetto del comma 13, alle università la disposizione si applica per il triennio 2009/2011.

Comma 9. Per il 2012, le università possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato per una spesa massima pari al 50% di quella sostenuta per il personale cessato nell'anno precedente. Le unità di personale da assumere non possono comunque superare il 50% di quelle cessate nell'anno precedente.

Comma 10. Le assunzioni, nei limiti previsti dal decreto legge 112/2008, devono essere previste nella programmazione triennale del fabbisogno di personale e corredate dalla dimostrazione analitica delle cessazioni avvenute nell'anno precedente, che costituiscono il parametro di riferimento.

bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti. (...)

Art. 66. Turn-over

1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.

2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2008» e le parole «per ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo anno».

(...)
7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente».

(...)
9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.

11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assun-

La documentazione | 6

zioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore.

12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle parole «A decorrere dall'anno 2013».

13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle università. Nei limiti previsti dal presente comma è compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle università per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Comma 11. I limiti si applicano anche al personale docente.

Comma 12. Dal 2013 il turn over può coprire interamente le cessazioni intervenute nell'anno precedente, come previsto dalla Finanziaria per il 2005.

Comma 13. Il tetto del 20% rispetto alle cessazioni intervenute nell'anno precedente si applica nelle università per il triennio 2009/2011, e comprende anche le stabilizzazioni del personale precario (che nelle altre amministrazioni sono disciplinate da tetti autonomi). Per il 2012 i tetti per le assunzioni salgono al 50% delle cessazioni intervenute nell'anno precedente, come previsto dal comma 9. In conseguenza del freno alle assunzioni, il Fondo di finanziamento ordinario delle università è ridotto. I tagli previsti in questo comma sono stati corretti nella tabella C della Finanziaria 2009, attualmente in discussione in Parlamento, e prevedono: un aumento di 61 milioni nel 2009, una riduzione di 731 milioni nel 2010 (rispetto al 2009) e di ulteriori 132 milioni nel 2011 (rispetto al 2010). Nel 2011 decadono anche i 550 milioni l'anno che avrebbero dovuto avviare il finanziamento "incentivante" agli atenei con le performance migliori

6 | La documentazione

Decreto legge 137 dell'1 settembre 2008 Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università (convertito nella legge 169 del 30 ottobre 2008)

Articolo 1.

Educazione civica

Comma 1. Da quest'anno l'educazione civica torna in classe: nel primo e nel secondo ciclo, parte delle ore delle aree storico-geografica e storico-sociale viene dedicato alla materia «Cittadinanza e Costituzione». Iniziative simili sono avviate anche nella scuola dell'infanzia

Comma 1-bis. Sono poi attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali

Comma 2. L'attivazione dei corsi avviene senza nuove spese

Articolo 2.

Voto in condotta

Comma 1. Viene reintrodotta il voto in condotta alle medie e alle superiori: nello scrutinio, sia intermedio sia finale, viene valutato, con voti in decimi, il comportamento di ogni studente

Comma 1-bis. Nuove risorse all'edilizia scolastica, la messa in sicurezza degli istituti e le strutture sportive: verranno usati i fondi per l'ambiente e i beni culturali iscritti nel conto dei residui del bilancio dello Stato per il 2008 e non utilizzati.

Articolo 1.

(Cittadinanza e Costituzione)

1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre a una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275*, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.

r-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2.

(Valutazione del comportamento degli studenti)

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249*, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

r-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto disposto dall'*articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, e successive modificazioni, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al fi-

La documentazione | 6

nanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto delle risorse, con l'individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.

Articolo 3.

(Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti)

1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.

1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.

3. Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente:

«4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso

Comma 2. Il voto in condotta è attribuito in decimi

Comma 3. Verranno bocciati gli studenti con un voto in condotta inferiore a sei decimi

Articolo 3. Voti in decimi

Comma 1. Da quest'anno alle elementari tornano i voti espressi in decimi

Comma 1-bis. Alle elementari i docenti, con decisione all'unanimità e motivata, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, ma solo in casi eccezionali

Comma 2. Da quest'anno i voti in decimi tornano anche alle medie

Comma 3. Gli studenti delle medie, per essere ammessi alla classe successiva o all'esame, devono ottenere almeno 6 in ogni disciplina o gruppo di discipline. La decisione è presa a maggioranza dal consiglio di classe

Comma 3-bis. I voti si applicano anche per i risultati dell'esame di terza media (oltre a un giudizio analitico)

6 | La documentazione

Comma 4. Abrogato il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 226/05, che prevedeva la valutazione del comportamento per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, poiché è stato introdotto il voto in condotta

Comma 5. Il ritorno dei voti in decimi deve essere coordinato con le norme esistenti, anche tenendo conto delle esigenze degli alunni disabili

Articolo 4.

Maestro unico

Comma 1. Dal 2009-2010, le classi della scuola primaria (a iniziare dalla prima) sono affidate a un unico insegnante e funzionano con 24 ore settimanali. I regolamenti di attuazione della norma possono prevedere una più ampia articolazione del tempo scuola

Comma 2. Il contratto dovrà definire il trattamento economico dovuto al maestro unico per le due ore di insegnamento aggiuntive (il contratto ne prevede 22 alla settimana)

Comma 2-bis. L'anno prossimo, gli straordinari del maestro unico saranno anticipati dalle scuole che poi saranno rimborsate dallo Stato, se ci saranno i soldi

con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi».

4. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è abrogato.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.

Articolo 4.

(Insegnante unico nella scuola primaria)

1. Nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate a un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.

2. Con apposita sequenza contrattuale è definito il trattamento economico dovuto all'insegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

2-bis. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1° settembre 2009. A seguito della predetta verifica, per le finalità di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l'anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche, da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all'applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo, e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La documentazione | 6

2-ter. La disciplina prevista dal presente articolo entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico.

Comma 2-ter. Le norme si applicano dal prossimo anno scolastico

Articolo 5.
(Adozione dei libri di testo)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere dei competenti organi scolastici concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Articolo 5. Libri di testo
I libri di testo adottabili sono quelli per i quali gli editori si sono impegnati a conservare i contenuti per un quinquennio, con eventuali aggiornamenti disponibili separatamente

Articolo 5-bis.
(Disposizioni in materia di graduatorie a esaurimento)

1. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie a esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello a indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.
2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.
3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

Articolo 5-bis. Graduatorie
Comma 1. Entrano in graduatoria i docenti che hanno frequentato il IX ciclo delle scuole per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti attivati per il 2007/2008. La graduatoria si basa su punteggio e titoli

Comma 2. Sono inseriti in graduatoria, con gli stessi criteri, i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello per la formazione di docenti in educazione musicale

Comma 3. Può iscriversi con riserva alle graduatorie chi nell'anno accademico 2007-2008 si è iscritto al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica. La riserva è sciolta con l'abilitazione

6 | La documentazione

Articolo 6. Laurea in scienze della formazione

Comma 1. L'esame di laurea in scienze della formazione primaria (comprensivo di tirocinio) torna ad avere valore di esame di Stato che abilita all'insegnamento nella scuola dell'infanzia o in quella primaria

Comma 2. La misura si estende retroattivamente a coloro che hanno sostenuto l'esame nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore della Finanziaria 2008) e il 1° settembre scorso (quella di entrata in vigore del decreto legge)

Articolo 6.

(Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria)

1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della *legge 19 novembre 1990, n. 341*, e successive modificazioni, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia, a seconda dell'indirizzo prescelto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della *legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 7.

(Modifica del comma 433 dell'articolo 2 della *legge 24 dicembre 2007, n. 244*, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia)

1. Il comma 433 dell'articolo 2 della *legge 24 dicembre 2007, n. 244*, è sostituito dal seguente:

«433. Al concorso per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superano il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato».

Articolo 7. Scuole di specializzazione in medicina

Per evitare che i neolaureati in medicina debbano attendere anche un anno per partecipare all'esame di ammissione, si introduce un limite per presentare domanda: bisogna essere laureati (anche non abilitati) e non basta essere iscritti all'ultimo anno di corso, come previsto dalla Finanziaria 2008

Articolo 7-bis.

(Provvedimenti per la sicurezza delle scuole)

Articolo 7-bis. Sicurezza delle scuole

Comma 1. Almeno il 5% delle risorse stanziare per il programma delle infrastrutture strategiche è destinato al piano straordinario per la messa in sicurezza delle scuole

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della *legge 27 dicembre 2002, n. 289*, e successive modificazioni, è destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziare per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è ricompreso.

2. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse già assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le economie, comunque maturate alla data di entrata

La documentazione | 6

in vigore del presente decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del *decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 1986, n. 488*, dall'*articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430* e dall'articolo 2, comma 4, della *legge 8 agosto 1996, n. 431*, nonché quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono revocate. A tal fine le stazioni appaltanti provvedono a rescindere, ai sensi dell'articolo 134 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, i contratti stipulati, quantificano le economie e ne danno comunicazione alla regione territorialmente competente.

3. La revoca di cui al comma 2 è disposta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni territorialmente competenti, e le relative somme sono riassegnate, con le stesse modalità, per l'attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche, finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007 dal Ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della *legge 27 dicembre 2006, n. 296*. L'eventuale riassegnazione delle risorse a regione diversa è disposta sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni.

4. Nell'attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui all'articolo 4, commi 5, 7 e 9, della *legge 11 gennaio 1996, n. 23*; i relativi finanziamenti possono, comunque, essere nuovamente revocati e riassegnati, con le medesime modalità, qualora i lavori programmati non siano avviati entro due anni dall'assegnazione ovvero gli enti beneficiari dichiarino l'impossibilità di eseguire le opere.

5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati d'intesa con la predetta Conferenza unificata.

6. Al fine di assicurare l'integrazione e l'ottimizzazione dei finanziamenti destinati alla sicurezza sismica delle scuole, il soggetto attuatore, di cui al comma 5, definisce il cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentita la predetta Conferenza unificata.

7. All'attuazione dei commi da 2 a 6 si provvede con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

Comma 2. Per utilizzare i fondi destinati all'edilizia scolastica, sono revocate le economie maturate al 1° settembre e relative ai finanziamenti non movimentati dal 1° gennaio 2006. Le stazioni appaltanti devono rescindere i contratti stipulati

Comma 3. Le somme sono riutilizzate per opere anti-sismiche nelle scuole, da realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole del 20 dicembre 2007

Comma 4. Gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle norme per l'edilizia scolastica. Le risorse possono essere di nuovo revocate e riassegnate se i lavori non vengono avviati entro due anni dall'assegnazione o se gli enti beneficiari dichiarano l'impossibilità di eseguire le opere

Comma 5. Il ministro dell'Istruzione nomina un soggetto attuatore per definire gli interventi da realizzare per mettere subito in sicurezza cento scuole

Comma 6. Il soggetto attuatore definisce il cronoprogramma dei lavori in base alle risorse disponibili

Comma 7. Il ministro dell'Economia deve emanare i decreti attuativi

6 | La documentazione

Articolo 8.

Entrata in vigore

Comma 1. Le misure per l'istruzione sono a costo zero per lo Stato

Comma 1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

Comma 2. Il decreto è entrato in vigore l'1 settembre, giorno della pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale»

Articolo 8.

(Norme finali)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Le fonti di informazioni | 7

Orientarsi con il web

LE FONTI DI DOCUMENTAZIONE

www.ilsole24ore.com/dossier/Italia/2008/scuola-day

Tutto il materiale video della giornata del Sole 24 Ore dedicata alla scuola il 15 settembre con un intervento del ministro Gelmini

<http://statistica.miur.it/>

Il sito dell'ufficio di statistica del ministero dell'Università, con tutti i dati sull'offerta formativa, sul numero di studenti e di laureati in ogni ateneo e ogni facoltà

www.pubblica.istruzione.it/anagrafica_scuole/statali.shtml

<https://anagrafeparitarie.istruzione.cineca.it>

I motori di ricerca per individuare le scuole statali e quelle paritarie

www.pubblica.istruzione.it/mpi/publicazioni/index.shtml

Tutte le cifre della scuola, dal corpo insegnante alle classi all'evoluzione del numero di studenti, con analisi regionali e provinciali e focus sugli alunni stranieri

<http://cofinlab.cineca.it/>

La sezione del sito Cineca dedicata ai centri di ricerca di eccellenza

<http://anagrafe.miur.it/>

Una radiografia completa degli studenti delle università italiane, con i dati aggregati secondo tutte le chiavi di ricerca possibili, dal voto di diploma alla presenza di fuoricorso

www.vsu.it/

Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, con le analisi sui dati finanziari e sulla didattica per tutte le università italiane

www.invalsi.it

La valutazione del sistema scolastico

www.isfol.it/Documentazione/index.scm

Le analisi sulla formazione professionale

LA VOCE DEGLI STUDENTI E DEGLI INSEGNANTI

www.unionedeglistudenti.it

www.retedeglistudenti.it

Le organizzazioni degli studenti

www.studenti.it

Informazioni accessibili per aree tematiche, la bacheca per cercare casa, i forum e il blog della protesta universitaria

www.orizzontescuola.it

Il sito dedicato ai docenti, con le notizie e una panoramica sulle riforme

www.flcgil.it

www.cislscuola.it

www.uilscuola.it

www.snals.it

www.gildains.it

www.cobas-scuola.it

www.anp.it

I sindacati della scuola

LE FONTI INTERNAZIONALI

www.oecd.org/edu/rse2008

Il rapporto Ocse Education at glance

www.pisa.oecd.org/pages

L'indagine Pisa Ocse sulle competenze degli studenti

<http://eacea.ec.europa.eu/portal/page/portal/Eurydice>

Eurydice, il network europeo per l'educazione

www.indire.it

Organismo italiano che tiene i contatti con l'estero

Dalle elementari alle superiori | 2

L'“Onda” degli studenti scende in piazza L'opposizione punta al referendum

Due mesi di proteste. Iniziano con il decreto legge del 1° settembre, con la prima fase di attuazione dei tagli decisi con la manovra d'estate e il ritorno del maestro unico. E sfociano nello sciopero generale del 30 ottobre.

Dentro e fuori il Parlamento hanno contestato le misure per l'istruzione pubblica prima le mamme e le maestre, quindi gli studenti delle superiori e quelli delle università, insieme con i ricercatori e i professori. Scuola e università, accomunate dai tagli e dalla protesta.

La Conferenza dei rettori, nel pieno dell'estate, aveva avvertito sulle conseguenze della riduzione al fondo per il finanziamento ordinario e delle limitazioni per il turnover: ogni dieci docenti che nei prossimi tre anni andranno in pensione solo due verranno rimpiazzati.

Il via alla protesta

Con la ripresa di settembre inizia la protesta. Prima dei ricercatori, che vedono bloccata la possibilità di contratti stabili. Poi degli studenti, dei genitori e dei professori. Si succedono sit-in di protesta nelle scuole e partono le occupazioni delle università. In molte città i professori universitari fanno lezione in piazza e per strada.

Il fronte del no comprende sigle studentesche di destra e sinistra (alcune raggruppate nel Forum riconosciuto come organo consultivo dal ministero dell'Istruzione). Il movimento si auto-battezza “Onda”.

La piazza esplode il 29 ottobre: mentre il Senato approva definitivamente il decreto legge con le novità per la scuola (137 del 2008), i manifestanti protestano sotto Palazzo Madama. E il Partito democratico - la cui manifestazione del 25 ottobre al Circo



I giorni della contestazione. Una delle manifestazioni studentesche nel mese di ottobre

2 | Dalle elementari alle superiori

Massimo ha dato grande risonanza proprio alle proteste scolastiche - in linea con l'Italia dei valori annuncia un referendum sul provvedimento. A Roma, a piazza Navona, scoppiano scontri tra studenti di destra e sinistra e con le forze dell'ordine. E nel movimento - che ha coltivato il desiderio di evitare l'etichetta ideologica - compaiono le distinzioni tra "rosso" e "nero". Il 30 ottobre è il giorno dello sciopero generale della scuola, annunciato il 5 ottobre dai sindacati. A Cgil si uniscono Cisl, Uil, Snals-Confsal, Gilda insegnanti e Unicobas. I cortei sfilano in molte città e il ministero dell'Istruzione viene "circondato" dai manifestanti. Secondo gli organizzatori, a Roma sono scese in piazza un milione di persone. Sfila anche il leader del Partito democratico Walter Veltroni. Dura la reazione del Governo: il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, annuncia che chi occupa le scuole e le università sarà denunciato. In piazza e in Parlamento: si contestano «i tagli delle risorse e il ridimensionamento della ricerca; il ritorno al maestro unico; la soppressione del tempo pieno e di quello prolungato; il licenziamento di migliaia di precari».

Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi parla di "bugie" da parte dell'opposizione e di strumentalizzazione dei ragazzi. Tra Governo e Pd è botta e risposta, con dossier articolati sui diversi punti "caldi".

Il taglio dell'organico

In base alla manovra d'estate, nel giro di tre anni saranno cancellati oltre 130mila posti, tra insegnanti e personale tecnico e amministrativo. L'obiettivo, secondo il presidente del Consiglio, è «razionalizzare i docenti rispetto al fabbisogno» attraverso il blocco del turn-over. Ci saranno 87mila insegnanti "precari" che come tali non vengono "licenziati" ma "soppressi", si puntualizza invece sui cartelli dei manifestanti.

Per il presidente del Consiglio e il ministro dell'Istruzione Mariastella Gelmini il 97% della spesa pubblica della scuola serve a

pagare gli stipendi di chi ci lavora. «Un milione e 350mila dipendenti sono troppi» e per questo gli insegnanti sono malpagati. Il Pd ribatte: il numero del personale della scuola è in progressiva diminuzione, secondo i dati della Ragioneria generale dello Stato i dipendenti nel 2006 erano 1.143.164, scesi nel 2007 a 1.133.000. In base all'indagine Ocse "Education at a Glance, 2007" la spesa corrente per il personale in Italia è allineata a quella degli altri Paesi. Scontro anche sul rapporto docente/alunni, che per il dossier "La scuola in cifre" del ministero è di uno ogni 11,1 mentre in questi giorni il Governo parla di uno a nove.

Il maestro unico

Il decreto legge 137 del 2008 ma anche le linee programmatiche messe a punto dal ministro Gelmini parlano di classi affidate a un unico docente, funzionanti su 24 ore settimanali. Il presidente del Consiglio parla di "maestro prevalente". Formule che per gli oppositori significano comunque la cancellazione dell'eccellenza della nostra scuola primaria. Si fa notare che il maestro

unico dovrà insegnare anche l'inglese: nel piano programmatico si prevede il taglio di 11.200 posti di insegnanti specializzati (4mila già dal prossimo anno). Per chi resterà è previsto «un piano di formazione linguistica obbligatoria» di 150-200 ore.

I sindacati rincarano: il contratto fissa il limite di 22 ore. Saranno dunque le scuole a dover anticipare le due ore di straordinario con i loro fondi, che però sono stati già tagliati per le spese correnti.

Il tempo pieno


Il Pd afferma che l'«estensione delle ore di lezione fino a un massimo di 10 ore settimanali comprensive della mensa» darà vita a un "doposcuola" di tipo ricreativo, dunque scompare il tempo pieno didattico. L'eventuale aumento si potrà realizzare solo se si imporranno a tutte le famiglie classi con 24 ore settimanali e maestro unico


Ecco punto per punto le motivazioni, di chi contesta, dai giovani al Pd, e le ragioni del Governo


Dalle elementari alle superiori | 2


La galassia delle sigle studentesche

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE (*)

 **SINISTRA Uds**
Dal 1994 raccoglie gli studenti medi tendenzialmente di sinistra

 **SINISTRA Alternativa studentesca**
È l'associazione fondata dai giovani vicini a Forza Italia

 **Rete degli studenti**
Nata due mesi fa dall'unione di tre sigle: Reds (una costola dell'Uds), Studenti di sinistra e Isim

 **Azione studentesca**
Rappresenta Azione giovani di An tra gli studenti medi

CATTOLICI


Movimento studenti cattolici **Liste per la libertà nella scuola** **Gioventù studentesca**



Movimento studenti di Azione cattolica
Allo stesso modo del Fuci per gli universitari raccoglie gli studenti vicini ad Azione cattolica


In tutti e tre i casi si tratta di sigle vicine al movimento di Comunione e liberazione


AL DI FUORI DEL FORUM

 **SINISTRA Fgci**
Raccoglie i giovani iscritti al Partito dei comunisti italiani

 **ESTREMA DESTRA Lotta studentesca**
Vicina alle idee di Forza nuova



 **Giovani comunisti**
Allo stesso modo del Pdc, anche Rifondazione mantiene la sua costola giovanile

 **Blocco studentesco**
Il partito di riferimento in questo caso è la Fiamma tricolore

(*) Il Forum raggruppa le associazioni studentesche maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed è un organo consultivo del ministero dell'Istruzione

(quindi niente più scelta fra 24, 27 o 30 ore settimanali e tempo pieno). Ma Berlusconi assicura «in cinque anni ci saranno 5.750 classi in più con il tempo pieno». E non c'è nulla di allarmante neppure rispetto alla numerosità delle classi: per il presidente del Consiglio «gli alunni saranno in media 18 per classe, al massimo 26». Ma il Pd risponde che nella bozza di regolamento si aumentano i parametri: 30 ragazzi per le superiori e 29 per le scuole

medie inferiori, con un incremento fino al 10 per cento. Ciò significa che si arriverà anche a 33 alunni per classe.

Le piccole scuole

Berlusconi assicura che nessuna scuola sarà chiusa, al massimo ci saranno accorpamenti. Secondo il piano programmatico 700 scuole perderanno l'autonomia ma non è ancora chiaro quanti saranno le sedi staccate che dovranno chiudere.

2 | Dalle elementari alle superiori

Con la Costituzione entrano in classe anche gli Statuti delle Regioni

L'educazione civica targata Gelmini scommette tutto su "Cittadinanza e Costituzione". È questo il nome della nuova materia che da quest'anno dovrebbe essere studiata dagli alunni di tutti i settori scolastici, dalle scuole dell'infanzia alle superiori. Il condizionale è d'obbligo: la disciplina viene introdotta nei programmi in via sperimentale ed è probabile che le scuole decidano di non tenerne conto.

Lo studio della Carta

Alla disciplina "Cittadinanza e Costituzione" sono dedicate le disposizioni iniziali del decreto legge 137 del 2008. Si tratta, in realtà, di norme generiche: si limitano a prevedere l'avvio di «una sperimentazione nazionale» e l'attivazione di «azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze in materia di "Cittadinanza e Costituzione"». Non solo Costituzione: in nome del «pluralismo istituzionale» il decreto prevede che siano attivate iniziative anche per lo studio degli statuti regionali. "Cittadinanza e Costituzione" non è una nuova materia, perché non è previsto un incremento dell'orario scolastico: sarà ospitata all'interno dell'area storico-geografica e storico-sociale. Né sono previsti nuovi insegnanti: si deve realizzare la nuova iniziativa «entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Lo studio della Costituzione interessa gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la scuola dell'infanzia.

L'intuizione di Moro

Per l'educazione civica si tratta di un ritorno. Il primo a introdurla nei programmi fu Aldo Moro, che nel 1958 elaborò l'impostazione che sopravvive ancora oggi: conoscenza di base della Costituzione; rudimenti della legislazione riguardante il lavoro; struttura della scuola; educazione stradale e alla sicurezza in genere; educazione ambientale; Europa; organizzazioni internazionali; famiglia; enti locali. Negli anni è stata

aggiunta anche l'educazione all'integrazione e alla interculturalità. «L'educazione civica, dal secondo dopoguerra in poi, è stata una costante della pedagogia italiana - spiega Nicola D'Amico, giornalista e storico della scuola

- come risposta al bisogno di disintossicare i libri di testo e l'istruzione generale, da quelli che venivano considerati i veleni della propaganda fascista. I primi elementi della disciplina - continua D'Amico - furono introdotti sin dall'autunno del 1943 dal colonnello americano Carleton Wolsey Washburne, responsabile dell'istruzione nell'Italia liberata. Tuttavia la materia, pur raccomandata nelle varie premesse ai programmi, non si tradusse quasi mai in una esplicita prescrizione di insegnamento per la preoccupazione che si trasformasse in un veicolo di propaganda politica, fino al 1958», conclude D'Amico. Ma anche quando l'educazione civica è affiorata

Quali sono i contenuti della materia "Cittadinanza e Costituzione"?



Il decreto legge non dà indicazioni: prevede solo che vengano studiati anche gli Statuti regionali

Dalle elementari alle superiori | 2



La scelta. L'educazione civica rientra nei piani didattici

ufficialmente nei programmi ha incontrato la resistenza, in qualche misura giustificata, dei docenti, sempre stretti dalla necessità di portare a termine i programmi delle altre materie umanistiche.

Le criticità

L'Esecutivo ha scelto di occuparsi di educazione civica in un decreto legge.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Il ritorno dell'educazione civica

Cittadinanza e Costituzione

- L'educazione civica torna nelle scuole italiane sotto la denominazione di "Cittadinanza e Costituzione"

Sperimentazione da settembre

- Si tratta di un percorso sperimentale che da settembre riguarda tutte le scuole del Paese

Orario scolastico inalterato

- Non è previsto incremento dell'orario ma l'apprendimento verrà ricavato dalle ore dell'area storico-geografica e storico-sociale

Secondo alcuni, come ha segnalato anche il Servizio studi del Senato nel corso del passaggio parlamentare del decreto, l'iniziativa presenta delle incongruenze, perché si sovrappone a quanto già previsto in altre disposizioni. Infatti, le Indicazioni nazionali prevedono già, tra i compiti del primo ciclo scolastico, l'educazione alla cittadinanza, anche per insegnare agli allievi a riconoscere e rispettare i valori sanciti nella Costituzione. Mentre, per il secondo ciclo di istruzione, dato che la partenza della riforma Moratti è stata rinviata al prossimo anno, si fa ancora riferimento ai piani di studio delle scuole di istruzione secondaria e degli istituti tecnici e professionali indicati dai decreti ministeriali istitutivi. E nei curricula scolastici del secondo ciclo è già compreso l'insegnamento dell'educazione civica. Un approccio alternativo sarebbe stato quello di precisare tutta la questione in sede di revisione delle Indicazioni nazionali di tutte le scuole di ogni ordine e grado, considerato che nei prossimi mesi il Governo intende mettervi mano.

2 | Dalle elementari alle superiori

L'insegnamento dell'educazione civica? Un saggio recupero di valori accantonati Sì al voto in condotta, ma con cautela

di **Alessandro Schiesaro** **È** arrivato puntuale anche quest'anno, alla vigilia della riapertura delle scuole, un decreto legge con nuove norme in materia, o meglio con un ritorno a norme a suo tempo dismesse: ricompaiono infatti in scena l'insegnamento dell'educazione civica, il voto di condotta e i voti numerici accanto ai giudizi.

L'educazione civica, inserita nel complesso degli insegnamenti storico-geografici, viene ora riformulata come acquisizione di competenze dirette alla "Convivenza civile e cittadinanza". Si tratta senza dubbio di un recupero importante, soprattutto in un sistema scolastico che conta ormai quasi mezzo milione di studenti che non sono nati in Italia, oltre a molti milioni di italiani che potranno trarre giovamento non minore da una

conoscenza diretta dei principi costituzionali e della loro concreta applicazione nella società.

In questo contesto il voto di condotta diventa quindi la verifica pratica della validità dell'insegnamento impartito, configurando il comportamento degli studenti a scuola come primo e fondamentale banco di prova dell'educazione alla convivenza civile. Il decreto

stabilisce che nei "casi più gravi" una valutazione collegiale negativa comporti la non ammissione all'anno successivo o all'esame di licenza media, ovvero la perdita di cinque punti in quello di maturità: misure certamente forti, e da maneggiare con criterio, ma le uniche che permettono di affrontare la deriva del bullismo o le follie stile YouTube. Poiché il Governo precedente aveva reintrodotta il giudizio di ammissione per l'accesso all'esame di terza media, e riportato i commissari esterni nelle commissioni di maturità, si deve registrare una positiva continuità nel rivalutare aspetti del processo educativo troppo frettolosamente abbandonati. E

È un forte divario di preparazione tra studenti del Nord e del Sud. Il diffondersi dei giudizi ex-post implica una rivoluzione concettuale profonda per il sistema educativo.

Dalle elementari alle superiori | 2

le reazioni ai primi annunci delle misure deliberate indicano una convergenza diffusa su principi ispirati a un pragmatismo sensato.

Si tratta ora di estendere i cambiamenti alla sostanza degli insegnamenti impartiti. Reagire scandalizzati quando viene constatato un forte divario di preparazione tra studenti del Nord e del Sud non cancella la realtà dei numeri, che attesta variazioni inaccettabili tra diverse aree del Paese.

Anche in questo caso serve a poco prendersela con i parametri di riferimento o i metodi di rilevazione, uno sport nazionale che maschera un'insofferenza di fondo per la valutazione, e decanta la retorica dei giudizi narrativi rispetto all'asciuttezza dei voti. I test Pisa e i risultati che ne conseguono non sono Vangelo, ma hanno un indubbio valore diagnostico, e l'Ocse ha da poco annunciato che intende mettere a punto test simili anche per valutare la preparazione a livello universitario.

Il diffondersi della valutazione *ex post* implica una rivoluzione concettuale profonda per un sistema educativo, come il nostro, in cui la legittimazione discende normalmente dall'alto, a priori, sotto forma di valore legale dei titoli di studio o di autorizzazione concessa a istituti privati. In un mondo più fluido e mobile diventa necessario disporre di titoli in grado di certificare competenze effettive, non il semplice completamento di un percorso, e, in parallelo, rafforzare l'accertamento delle competenze in ingresso, soprattutto all'università. Forse i tempi sono finalmente maturi per rimettere in discussione una delle "conquiste" peggiori del lassismo culturale bipartisan degli ultimi decenni, l'accesso ai corsi universitari svincolato da qualunque criterio di propedeuticità, cui in Italia fa da controparte una fortissima restrizione concentrata su pochi corsi a numero chiuso. Per soddisfare le legittime esigenze degli studenti che vogliono cambiare indirizzo rispetto agli studi superiori si devono offrire classi preparatorie che consentano di integrare le conoscenze necessarie. Lasciar tutti liberi di gettarsi in qualunque curriculum senza la preparazione necessaria aiuta solo a far ingrossare le fila degli abbandoni e dei fuori corso, senza contribuire in alcun modo alla mobilità culturale e sociale.

“ Il nostro sport nazionale: mettere sotto accusa i metodi di parametrizzazione evidenziando un'insofferenza di fondo per ogni tipo di valutazione ”

Articolo pubblicato sul Sole 24 Ore del 29 agosto 2008

2 | Dalle elementari alle superiori

Esame di italiano per gli immigrati E classi dedicate all'inserimento

La premessa è costituita dal fatto che negli ultimi dieci anni gli studenti stranieri sono aumentati di oltre 500mila unità: nel 2007-2008 gli alunni con cittadinanza non italiana hanno rappresentato il 6,4% del totale. In termini assoluti, significa - secondo i dati del ministero della Pubblica istruzione, 574.133 ragazzi. L'85% frequenta la scuola dell'infanzia e la primaria. La presenza è molto limitata nei licei classici e scientifici, dove l'incidenza sul totale è, rispettivamente, l'1,4 e l'1,9% degli studenti, mentre i ragazzi stranieri rappresentano l'8,7% negli istituti tecnici e il 4,8% nei professionali. Queste cifre vanno considerate insieme con i parametri indicativi del tasso di successo negli studi. E si scopre che, in media, il 42,5% dei ragazzi

stranieri non è in regola con gli studi e con il crescere dell'età aumenta il disagio scolastico.


La risposta al disagio

«L'elevata presenza di alunni stranieri nelle classi determina difficoltà oggettive di insegnamento per i docenti e di apprendimento per gli studenti», si legge nella mozione approvata dalla Camera il 14 ottobre.

In questo quadro, il Governo è impegnato «a rivedere il sistema di accesso degli studenti stranieri alla scuola di ogni ordine e grado». La mozione è stata presentata dalla Lega. Sul testo si è ritrovata tutta la maggioranza, anche grazie ad alcuni aggiustamenti proposti da Italo Bocchino (Pdl). L'ingresso a scuola degli

Classi multicolori

Alunni con cittadinanza non italiana per livello scolastico



Fonte: Ministero dell'Istruzione

Dalle elementari alle superiori | 2

I NUMERI

574mila

Studenti stranieri

Sono gli iscritti in tutte le scuole per l'anno scolastico 2007/2008. Sono compresi i figli degli immigrati nati in Italia che però non acquistano la cittadinanza, definiti «di seconda generazione». Si prevede che nel 2011 si supererà il milione di presenze

92.743

Primi i rumeni

Sono la presenza più consistente nel 2007/2008 e rappresentano il 16% del totale degli stranieri. Seguono l'Albania (85.195) e il Marocco (76.217)

10%

La media al Centro-Nord

È la percentuale di studenti stranieri presenti in Emilia-Romagna, Umbria, Lombardia e Veneto

studenti stranieri - si afferma nella mozione - sarà favorito (e non «autorizzato») «previo superamento di test e prove di valutazione». Inoltre, si chiede al Governo di «istituire classi di inserimento (e non più classi ponti) che consentano agli stranieri che non superano prove e test di frequentare corsi di apprendimento della lingua italiana propedeutici all'ingresso nelle classi». In ogni caso, gli ingressi nelle classi dovrebbero avvenire «entro il 31 dicembre».

La mozione impegna poi il Governo a «una distribuzione degli studenti stranieri proporzionata al numero complessivo degli alunni per classe, per favorire la piena integrazione e scongiurare il rischio della formazione di classi di soli alunni stranieri».

Le polemiche

L'iniziativa è stata criticata duramente. Il settimanale cattolico "Famiglia Cristiana" ha denunciato «il primo provvedimento razziale del Parlamento» che «fa scivolare pericolosamente la scuola verso la segregazione». A queste accuse il presidente della Camera Gianfranco Fini ha risposto: «Non si tratta di una mozione razzista, se si parla

di classi ponte per brevi e transitori periodi per garantire l'apprendimento dei rudimenti della lingua italiana». Esponenti del Partito democratico hanno condiviso gli attacchi di "Famiglia Cristiana".

Il ministro dell'Istruzione Mariastella Gelmini ha difeso il testo e proposto una soluzione che permetta ai bambini di stare in classe con i compagni la mattina e di fare corsi intensivi di lingua italiana nel pomeriggio. Modalità organizzative e stanziamenti sono tutti da definire.

SEGNALI DI INTEGRAZIONE

La ricerca

Il livello di integrazione degli studenti immigrati (il 6% della popolazione scolastica) è stato analizzato in un'indagine di Censis e Cnel presentata a febbraio. Dalle interviste a 414 docenti di elementari e medie e 608 madri risulta che «nel complesso la situazione è positiva», ma prevalgono gli interventi «a termine» privi di «continuità e solidità»

Le difficoltà dei docenti

Il 75,9% degli insegnanti ammette la «scarsa preparazione» ad affrontare altre culture, il 73,1% denuncia la carenza di strumenti e materiali di supporto all'insegnamento, il 72,7% l'assenza di formazione e confronto con altri colleghi. L'83,5% di maestri e professori individua nella carenza di esperti e mediatori il principale ostacolo all'inserimento

2 | Dalle elementari alle superiori

L'integrazione degli alunni stranieri? Il problema esiste davvero e si affronta con percorsi su misura

di **Giorgio Allulli**

Molti esponenti politici hanno aspramente criticato la mozione proposta dalla Lega per l'introduzione di classi speciali per gli alunni stranieri. Forse, nel modo con cui è stata formulata o nel retropensiero sarà anche venata di razzismo, ma il problema dell'inserimento dei ragazzi stranieri esiste.

Occorre tenere conto della realtà che vivono quotidianamente milioni di famiglie, italiane e no, oltre a centinaia di migliaia di docenti che si ritrovano di fronte ragazzi letteralmente catapultati da un altro mondo. Una realtà destinata a crescere in modo esponenziale, visto che al mezzo milione di immigrati che entrano ogni anno nel nostro Paese (molti dei quali minori) si aggiungono i bambini figli di immigrati che nascono in Italia. Bisognerebbe andare oltre il semplice rifiuto della proposta leghista e cercare di ammettere che esistono un disagio reale e problemi di inserimento, che tra l'altro portano anche all'abbandono del sistema scolastico da parte degli alunni stranieri.

Tutti i manuali di pedagogia ci dicono che la prima cosa da fare, all'avvio dell'attività didattica, è verificare il livello di partenza degli studenti per impostare l'attività di insegnamento nel modo più adeguato per raggiungere gli obiettivi previsti. In fondo è quello che in modo un po' rozzo prevede la mozione della Lega, quando parla di sottoporre a test gli alunni stranieri. I test non dovrebbero essere destinati solo

a loro? Certo, facciamoli anche per gli italiani.

Quando, sulla base delle verifiche, emerge che esiste un problema grave di inserimento nella classe corrispondente all'età anagrafica dello studente, per motivi linguistici o per altri, allora non ci si può limitare a inserirlo nella classe, abbandonando al loro destino lui, i suoi compagni e i docenti.

**“I percorsi per rimediare alle lacune
devono essere modulati
su handicap conoscitivi e risorse
L'organico funzionale
consentirebbe di superare
le rigidità organizzative”**

Dalle elementari alle superiori | 2

Occorre, invece, progettare *percorsi di inserimento* che permettano di superare gli handicap.

Le modalità dei percorsi di inserimento vanno commisurate al tipo di handicap emerso, alle risorse disponibili, all'età dei ragazzi, alla situazione organizzativa della scuola.

Si può prevedere un periodo iniziale destinato al rafforzamento delle competenze linguistiche e delle altre conoscenze necessarie in vista dell'inserimento successivo nella classe. Va da sé che questi periodi devono avere un tempo definito, sicuramente non superiore all'anno. Al termine di questo periodo, l'alunno viene inserito nella classe più adeguata, tenendo conto sicuramente dell'età ma anche di altri aspetti.

In alternativa si può definire un inserimento diretto ma graduale nella classe, con rinforzo pomeridiano delle conoscenze e competenze deficitarie. Ancora, si può pensare a un inserimento immediato, con il coinvolgimento degli insegnanti di sostegno; e così via.

Quello che conta, in ogni caso, è che l'alunno straniero non venga abbandonato a se stesso, ma venga accompagnato

nel suo percorso di inserimento progressivo, attraverso un progetto mirato che coinvolga i docenti e la famiglia.

Con quali risorse si può fare tutto ciò? Se, anziché impuntarsi nella difesa a oltranza dei moduli, si impostasse una battaglia per introdurre nella scuola elementare l'organico funzionale, allora le nostre scuole potrebbero utilizzare in modo flessibile il personale esistente per fare quelle attività che sarebbero necessarie e che l'attuale organizzazione rigida della scuola non permette.

“ Il termine di un periodo di rafforzamento delle competenze linguistiche (non più di un anno), l'ingresso nella classe adeguata ”

2 | Dalle elementari alle superiori

Elementari e medie: i voti in decimi ritornano già con le prossime pagelle

Voti al posto dei giudizi per tutti gli studenti. A decidere il ritorno delle valutazioni, sia periodiche sia annuali, in decimi anche nella scuola primaria e secondaria di primo grado è stato il decreto legge 137 del 2008 (la riforma "Gelmini"). Così, il giudizio sugli studenti delle elementari e delle medie si allinea a quello sui colleghi delle superiori, dove non sono mai stati abbandonati i voti in decimi. E il passaggio parte già da quest'anno scolastico: il primo impatto si potrà verificare già a fine trimestre-quadrimestre, quando le pagelle ritroveranno i voti da uno a dieci.

Alle elementari

Nelle scuole di primo grado la valutazione sugli alunni non è affidata solo ai voti numerici: questi ultimi devono essere illustrati con giudizi analitici «sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno».

Il decreto contiene anche indicazioni sulle bocciature: la non ammissione alla classe successiva è possibile «solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione». La decisione deve essere assunta dai docenti all'unanimità. Il decreto sorvola però sul fatto che dove c'è il maestro unico non potrà esserci alcuna votazione. In passato il problema era stato risolto affidando il compito di bocciare al consiglio di inter-classe. Resta inoltre da chiarire quale ruolo avranno nella valutazione gli eventuali docenti aggiuntivi, come lo specialista d'inglese o coloro ai quali saranno affidate attività facoltative da svolgere in ore aggiuntive.

Alle medie

Anche nella scuola secondaria di primo grado saranno utilizzati i voti in decimi, sia per valutare periodicamente e annualmente gli studenti, sia per certificare le competenze che hanno acquisito.

La bocciatura, come la non ammissione all'esame conclusivo del ciclo (il "vecchio" esame di terza media), è decisa a maggioranza dal consiglio di classe: sono promossi gli studenti che ottengono almeno 6 «in ciascuna disciplina o gruppo di discipline». Una formulazione che ha suscitato qualche polemica, perché sembrava consentire la bocciatura anche con l'insufficienza in una sola materia. Il ministro dell'Istruzione, Mariastella Gelmini, ha sempre replicato che restavano in vigore le regole dettate dal decreto legislativo 59 del 2004 (la riforma "Moratti") e che il quadro normativo andava interpretato nel suo insieme.

La semplificazione

Il ritorno ai voti in decimi agevola il compito degli insegnanti e rende più comprensibile l'andamento scolastico degli studenti alle famiglie.

Diventeranno più semplici anche i concorsi per l'attribuzione delle borse di studio.

L'attuazione

Nel tempo che ci separa dalla conclusione del primo trimestre vanno preparate le nuove schede di valutazione. Probabilmente ci sarà un modello standard nazionale che le scuole dovranno riprodurre.

DAI GIUDIZI AI NUMERI

- Nelle pagelle degli studenti delle elementari i voti sono accompagnati da un giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto
- Alle elementari si può bocciare solo in casi eccezionali e motivati e con una decisione all'unanimità dei docenti
- Nelle pagelle degli studenti delle medie compare solo il voto, da uno a dieci
- Gli studenti delle medie sono promossi se hanno almeno sei in tutte le materie e con decisione presa a maggioranza del consiglio di classe

Dalle elementari alle superiori | 2

Regioni ed enti locali commissariati se non razionalizzano le piccole scuole

Il Governo accelera sull'accorpamento delle piccole scuole. Con una disposizione inserita nel decreto legge sul contenimento della spesa sanitaria (154 del 2008) vengono fissati tempi stretti alle Regioni e agli enti locali per razionalizzare la rete scolastica. E sugli enti inadempienti pende ora la minaccia del commissariamento.

La riduzione

La razionalizzazione delle scuole è in realtà stata delineata da un regolamento di dieci anni fa (il Dpr 233 del 1998), messo a punto dal Governo Prodi. Il provvedimento stabiliva i requisiti di popolazione minimi e massimi che le scuole devono avere per acquisire o conservare la personalità giuridica: tra 500 e 900 alunni, da mantenere stabilmente per cinque anni. E il numero degli alunni può scendere fino a 300 nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree contraddistinte da specificità etniche e linguistiche. Le scuole che non raggiungono i requisiti minimi, in base al regolamento, devono essere accorpate con altre vicine.

Lo schema di piano programmatico predisposto dal Governo sottolinea che circa 1.500 istituzioni scolastiche hanno una popolazione inferiore ai minimi previsti per il riconoscimento dell'autonomia. A queste si aggiungono altre 1.050 scuole comprese nella fascia minima. Secondo lo schema, si tratta di condizioni da eliminare. E

viene annunciato anche «il progressivo superamento delle attuali situazioni relative a plessi e a sezioni staccate con meno di 50 alunni».

Il commissariamento

Per realizzare i risparmi indicati nella manovra d'estate, quasi 8 miliardi di euro entro il 2012, il Governo sembra ora deciso ad attuare la razionalizzazione delle scuole. Il decreto legge sulla Sanità stabilisce che dall'anno scolastico 2009-2010 le Regioni e gli

enti locali devono ultimare i piani di ridimensionamento entro il 30 novembre di ogni anno. Altrimenti, il presidente del Consiglio dei ministri li potrà diffidare ad adottare, entro 15 giorni, gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali necessari per realizzare i tagli. Se non

adempono alla diffida, il Consiglio dei ministri potrà nominare un commissario ad acta. E le spese che derivano dalla nomina restano a carico delle regioni e degli enti locali.

Le contestazioni

Il giro di vite ha scatenato le polemiche. Il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha assicurato che «nessuna scuola sarà chiusa»: solamente, perderà l'autonomia. Di diverso avviso l'opposizione: il rischio di chiusura degli istituti è stato denunciato a inizio ottobre dall'ex ministro dell'Istruzione Giuseppe Fioroni (Pd) e poi rilanciato dal leader del Pd, Walter Veltroni.

Le piccole scuole rischiano davvero di chiudere?



Le piccole scuole saranno accorpate: non chiuderanno ma perderanno l'autonomia. La chiusura sarà possibile per i piccoli plessi (sezioni con meno di 50 alunni): ma per il momento è solo un annuncio.

2 | Dalle elementari alle superiori

I libri di testo in versione internet Edizioni bloccate per cinque-sei anni

I libri di testo non potranno più essere cambiati prima di cinque anni, sei per le medie e per le superiori. La misura (contenuta nel decreto legge 137/2008) avrà effetti concreti da settembre 2009. Per le famiglie sarà un notevole risparmio, dato che l'acquisto dei libri è la voce di spesa che grava più di tutte sul costo degli studi.

A lunga durata

Un libro che dura cinque-sei anni può essere facilmente riutilizzato se c'è un figlio più piccolo oppure venduto sul mercato dell'usato.

Dal punto di vista della trasmissione del sapere, i ragazzi non perderanno nulla. In primo luogo perché su alcune conoscenze non ci sono certo scoperte nuove nell'arco di un quinquennio (si pensi alla matematica, alla grammatica, al latino). In secondo luogo perché la legge prevede la possibilità di inserire «appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili». In altri termini, se un evento come la caduta del muro di Berlino modifica la storia e la geografia basterà acquistare un'appendice di aggiornamento fino alla fine del quinquennio.

La scelta dei libri con cadenza ogni cinque-sei anni può inoltre essere derogata,

in presenza di «specifiche e motivate esigenze».

Salvo, quindi, il verificarsi di sconvolgimenti culturali e di esigenze motivate, per le famiglie ci sarà un risparmio certo nell'acquisto dei libri.

Si studia nel web

Altri risparmi per le famiglie potranno arrivare da un'altra norma (Dl n. 112, legge 133/2008) che impone alle scuole di scegliere «preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente».

I libri dovranno essere prodotti «nelle versioni a stampa, online scaricabile da internet, e mista».

Dall'anno scolastico 2011-2012, le scuole sono tenute a scegliere «esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni online scaricabili da internet o mista», fatte salve le disposizioni relative agli strumenti didattici per i soggetti diversamente abili. A queste novità occorre aggiungere l'ulteriore regola per cui le scuole debbono scegliere i libri nel rispetto dei tetti di spesa massimi fissati per ogni classe e per ogni indirizzo di studio.

LA SCELTA

Le modalità

Il criterio di adozione dei libri di testo è definito dal regolamento sull'autonomia, il quale stabilisce che la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, compresi i libri, devono essere coerenti

con il Piano dell'offerta formativa e attuate con criteri di trasparenza e tempestività

Chi decide

L'adozione dei libri di testo, come stabilisce il decreto legislativo 297 del 1994, rientra nei compiti attribuiti al collegio

dei docenti, dopo aver sentito il parere dei consigli di interclasse o di classe.

Viene auspicata la costituzione di comitati misti, formati da docenti, genitori e studenti, per operare un'analisi preliminare sia dei testi già in uso che delle nuove proposte editoriali

Dalle elementari alle superiori | 2

Per i violenti sanzioni più severe: possibile la sospensione per tutto l'anno

Diritti e doveri degli studenti non sono cambiati, ma le sanzioni sono diventate più severe. E, per rafforzare l'alleanza tra scuola e famiglie, da quest'anno ha debuttato un nuovo strumento: il Patto educativo di corresponsabilità. Sono questi gli effetti delle correzioni che hanno reso più rigoroso lo Statuto delle studentesse e degli studenti: le modifiche, volute dall'ex ministro della Pubblica Istruzione, Giuseppe Fioroni, e intervenute nel 2007, sono state confermate dal suo successore, Mariastella Gelmini. Sulla base dello Statuto, ogni scuola elabora un regolamento d'istituto, dove sono contenute tutte le regole di comportamento, i diritti, le sanzioni, le modalità di impugnazione.

Il Patto con le famiglie

All'inizio di quest'anno scolastico, per la prima volta, gli studenti della scuola secondaria (ex scuola media e superiore) e i loro genitori sono chiamati a firmare il Patto di corresponsabilità. È un documento elaborato dalle scuole, che ha lo scopo di coinvolgere e responsabilizzare tutti i soggetti della comunità scolastica, mediante la sottoscrizione di una serie di impegni che i diversi soggetti assumono e condividono. Non si tratta di impegni generici né di manifestazioni di buona volontà: chi firma assume precise responsabilità in ordine ai diritti e ai doveri, elencati nel patto in modo dettagliato, in armonia a quanto previsto dal regolamento d'istituto.

Molti patti elaborati dalle scuole richia-

mano anche le disposizioni che stabiliscono la responsabilità civile dei genitori. Si tratta solo di un richiamo a norme che sono comunque vigenti: lo scopo è quello di informare le famiglie sui propri doveri, primo fra tutti quello di educare i figli, che non viene meno per il solo fatto che il minore è affidato alla vigilanza della scuola.

I diritti

Lo Statuto contiene un lungo e dettagliato elenco di diritti, che la scuola deve garantire allo studente: diritto alla riservatezza; all'informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della

scuola; a partecipare alla vita scolastica; a una valutazione trasparente e tempestiva; di riunione; di assemblea; di associazione all'interno della scuola secondaria superiore; a svolgere iniziative all'interno della scuola; all'utilizzo dei locali.

Ogni scuola adotta
un regolamento
d'istituto
che fissa le norme
di comportamento
e i diritti degli studenti

I doveri

L'elenco dei doveri è molto più generico. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni; a mantenere un atteggiamento rispettoso nei confronti del personale della scuola e dei loro compagni; a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Lo Statuto prevede anche l'obbligo di riparare a proprie spese i danni provocati. Le scuole sono solite integrare e rendere più dettagliato l'elenco dei doveri. Tutti i regolamenti d'istituto prevedono, per esempio, il divieto di usare il telefonino

CORRE CAMBIA LA SCUOLA - DOMANDE E RISPOSTE Il Sole 24 Ore | 43

2 | Dalle elementari alle superiori

durante le lezioni e le relative sanzioni per chi non osserva questa regola.

Le sanzioni

Le indicazioni dello Statuto sono recepite e integrate dal regolamento d'istituto, che viene illustrato e consegnato ai genitori a inizio anno. In particolare il regolamento dettaglia le infrazioni disciplinari e le sanzioni corrispondenti. La scuola può stabilire solo le sanzioni diverse dall'allontanamento, come il richiamo scritto, l'esclusione da alcune attività scolastiche, il sequestro di telefonini o l'obbligo di fare piccoli lavori. L'allontanamento, invece, è disciplinato dallo Statuto in modo uniforme per tutte le scuole ed è previsto solo per i casi più gravi. E da quest'anno gli studenti che compiono atti lesivi e molto violenti possono essere allontanati

fino al termine dell'anno ed esclusi dallo scrutinio finale: in pratica, bocciati.

Chi decide

Lo Statuto attribuisce ai consigli di classe il compito di decidere sull'allontanamento di uno studente fino a 15 giorni e al consiglio d'istituto su quello di durata più lunga. Il regolamento d'istituto individua gli organi competenti (docente, dirigente scolastico, consiglio di classe) a decidere le sanzioni diverse dall'allontanamento. Il consiglio di classe, quando si riunisce per decidere le sanzioni, «deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori».

Le accuse devono basarsi su prove e la colpa è sempre personale: basta quindi con note collettive o punizioni sommarie.

Come cambiano le regole della scuola



Il calendario degli adempimenti

LE SCADENZE

Entro le prime due settimane di attività didattica le scuole devono adeguare i propri regolamenti di istituto alle nuove direttive e sottoscrivere il patto educativo di corresponsabilità

I REGOLAMENTI DI ISTITUTO

Devono specificare e tipizzare i doveri e i divieti di comportamento e di condotta e le relative sanzioni; istituire e disciplinare l'organo di garanzia interno alla scuola che esamina i provvedimenti disciplinari

IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

I regolamenti di istituto devono disciplinare anche le procedure di sottoscrizione, elaborazione e revisione condivisa del patto, insieme a docenti, dirigenti scolastici, studenti e genitori

Le linee guida

La durata della punizione: le sanzioni sono temporanee, ma nel caso di contestuale trasferimento ad altra scuola l'iter del procedimento disciplinare segue fino alla sua conclusione

Il diritto di difesa: è necessaria la verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si deduca che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato; insieme alla sanzione deve essere data comunicazione delle motivazioni

Finalità educativa: il provvedimento disciplinare deve mirare anche al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica

La "fedina scolastica": la sanzione disciplinare viene iscritta nel fascicolo personale dello studente che segue l'allievo anche in caso di trasferimento o di passaggio di grado scolastico

Dalle elementari alle superiori | 2

Gli alunni hanno comunque diritto di difesa e, se ritengono ingiusta la sanzione decisa e comunicata dal consiglio, possono fare ricorso, entro 15 giorni, all'organo di garanzia interno alla scuola che deve pronunciarsi entro dieci giorni. Si tratta di un organo collegiale presieduto dal dirigente scolastico e formato da un docente, almeno un rappresentante degli studenti e uno dei genitori. Alle scuole medie, i rappresentanti d'istituto sono sostituiti da altri genitori. Infine, se lo studente o i suoi genitori ritengono che ci siano state scorrettezze nella procedura o che la sanzione com-

minata non sia proporzionale alla gravità dell'infrazione possono anche fare reclamo all'organo di garanzia regionale. Si tratta di una sorta di Cassazione, presieduta dal direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato e composta da due studenti, designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali (sostituiti da due genitori per le medie inferiori), tre docenti e un genitore della comunità scolastica regionale. L'organo di garanzia regionale analizza la legittimità dei provvedimenti che sono stati adottati dal dirigente scolastico.

Il consiglio d'istituto decide le sospensioni superiori ai 15 giorni e gli alunni possono presentare ricorso all'organo di garanzia

Le sanzioni

Sanzioni diverse dall'allontanamento scolastico: previste dal regolamento di istituto; adottate da docenti, presidi o consiglio di classe (attività di volontariato, pulizia dei locali, riordino dei cataloghi e degli archivi, frequenza di specifici corsi, produzione di elaborati)

Sospensione inferiore ai 15 giorni: adottata dal consiglio di classe in composizione allargata (fatto salvo il dovere di astensione dei genitori o dello studente interessati)

Sospensione superiore ai 15 giorni: adottata dal consiglio di istituto in base alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo; in caso di reato che viola la dignità della persona e il rispetto della dignità umana (violenza privata, minacce, percosse) o di pericolo per l'incolumità delle persone (allagamento o incendio)

Esclusione dallo scrutinio finale o allontanamento fino al termine dell'anno scolastico (non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi): adottata dal consiglio di istituto; nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale

Il processo nella scuola

La decisione: di fronte al fatto compiuto il preside riunisce l'organo collegiale competente e convoca il ragazzo, che entro 5 giorni deve rispondere

Contestazione d'addebito: la sanzione disciplinare deve essere comunicata con un avviso direttamente all'interessato

IL RICORSO

Chi lo presenta: chiunque abbia interesse (genitori o studenti)

A chi va presentato: all'organo di garanzia interno alla scuola

Iter: va presentato entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione

I tempi: la decisione deve arrivare entro 10 giorni (oppure la sanzione si ritiene confermata)

IL RECLAMO

(anche in caso di conflitti alla scuola in merito all'applicazione dello Statuto)

Chi lo presenta: gli studenti della scuola secondaria superiore

A chi va presentato: al Direttore dell'ufficio scolastico regionale che decide previo parere vincolante dell'organo di garanzia regionale

Iter: va presentato entro 15 giorni

I tempi: L'organo di garanzia regionale si deve pronunciare entro 30 giorni, altrimenti il Direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere in autonomia

Gli organi

Organo di garanzia interno alla scuola

- Presieduto dal dirigente scolastico
- 1 docente designato dal consiglio di istituto
- Almeno 1 rappresentante degli studenti e a uno dei genitori nella scuola secondaria superiore
- Almeno 2 rappresentanti dei genitori nella scuola media

Organo di garanzia regionale

- Resta in carica per due anni scolastici
- Presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato
 - 2 studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti nelle scuole superiori (2 genitori per le scuole medie)
 - 3 docenti
 - 1 genitore designato nell'ambito della comunità scolastica regionale

2 | Dalle elementari alle superiori

Da settembre la carta "Io studio" premia gli iscritti alle scuole superiori

Da quest'anno è nelle mani degli studenti delle superiori. La card "Io studio" è stata infatti recapitata nelle scorse settimane presso le segreterie di tutti gli istituti italiani: si tratta di 2 milioni e mezzo di tessere, tante quante gli allievi iscritti. Sono loro i destinatari della nuova carta dei servizi promossa dal ministero dell'Istruzione. L'iniziativa è stata annunciata dall'ex titolare del dicastero, Giuseppe Fioroni, ed è stata poi confermata dal suo successore, Mariastella Gelmini: che ha avviato una prima distribuzione sperimentale.

Il microchip

Sul fronte della tessera è riportato il nome dello studente, la data di nascita e la matricola (le carte sono numerate progressivamente).

Per gli iscritti al primo anno la consegna dovrebbe essere stata ultimata entro il mese di ottobre, previa comunicazione dei dati dei nuovi iscritti attraverso il sistema di rilevazione anagrafe del ministero dell'Istruzione.

Sulla tessera è riportata anche una data di scadenza: la sua durata equivale alla permanenza nel ciclo di studi. In caso di bocciatura il ministero promette di rimettere la carta aggiornandola in base all'anno perso.

Dal ministero, però, fanno sapere che queste tessere non sono quelle definitive: presto le card verranno implementate, forse con un microchip, e rinviate agli studenti.

Il portale

La segreteria dell'istituto ha il compito di distribuire gratuitamente agli studenti le carte e le buste con i relativi codici



Tutto in una card. La carta dello studente

personali (user Id e password). Grazie a questi codici è possibile accedere al portale dedicato all'iniziativa: il sito www.pubblica.istruzione.it/studenti è attivo a partire dal 29 settembre. Attraverso il portale gli studenti possono scoprire come utilizzare la carta e avere accesso a una serie di informazioni istituzionali sulla scuola.

Gli sconti

Grazie a questa iniziativa gli studenti potranno accedere a una serie di agevolazioni di tipo culturale (accesso gratuito nei siti Unesco, ingresso ridotto al cinema il lunedì pomeriggio) e al sistema di incentivi economici previsti per le "eccellenze".

Inoltre, sono garantiti lo sconto del 50% per acquistare la "Carta verde" delle Ferrovie dello Stato e altre agevolazioni sugli acquisti (tra cui il 10% di sconto sul prezzo di copertina dei libri extra scolastici, nelle librerie che aderiscono alla convenzione con l'Associazione italiana librai). A questo si sommano, in accordo con il ministero dei Beni culturali, la possibilità di entrare gratuitamente in tutti i musei statali e siti archeologici e, grazie all'intesa con il ministero dei Trasporti, agevolazioni per i trasporti pubblici.

Dalle elementari alle superiori | 2

Esami di riparazione, a settembre bocciati sei ragazzi su cento

Esami di riparazione, tutti d'accordo. Almeno sui test di verifica a fine estate sembrano non esserci dubbi. I test, reintrodotti dall'ex ministro Fioroni, sono stati confermati da Mariastella Gelmini. E dopo i primi esami dello scorso settembre il numero dei bocciati è aumentato del 2% rispetto al 2007.

Il bilancio del primo anno



Sei studenti su cento, tra quelli il cui giudizio era rimasto in sospeso (in tutto circa 58omila), non sono riusciti a superare la prova di verifica di fine agosto. I dati diffusi dal ministero dell'Istruzione smentiscono le voci che attribuivano agli esami di riparazione - reintrodotti dopo 15 anni - il merito di avere aumentato il numero dei promossi. In base agli esiti degli scrutini, il numero dei promossi a giugno era salito di dieci punti: il 59,4% contro il 49,8% dell'anno scolastico 2006/2007. Quando i promossi con il debito erano addirittura il 36% rispetto al 27% dei rimandati a settembre 2008. I risultati lasciano ipotizzare che il precedente meccanismo del debito formativo avesse "allargato le maniche" degli insegnanti. Così, dopo le prove di verifica, il totale degli studenti non ammessi alla classe successiva sale al 16,2% del totale, due punti percentuali in più rispetto allo scorso anno scolastico, quando se ne registrarono poco più di 14 su 100.

In difficoltà gli istituti professionali



A incontrare le maggiori difficoltà sono stati gli studenti degli istituti professionali (con il 7,6% di bocciati sui "sospesi" di giugno) e dell'istruzione artistica con 6,7 bocciati su 100 rimandati. È andata meglio nei licei (classici, scientifici e socio-psico-pedagogici) dove la

Gli scrutini

Dati in%



Totale Scrutini



Fonte: Ministero dell'Istruzione

COME CAMBIA LA SCUOLA - DOMANDE E RISPOSTE Il Sole 24 Ore | 47

2 | Dalle elementari alle superiori

quota di non ammessi è inferiore alla media (circa il 5 per cento). L'ostacolo principale da superare resta la prima classe. I ragazzi che arrivano dalle medie non sempre scelgono il percorso più idoneo: da qui un brusco impatto con la scuola superiore. Quest'anno, il numero totale di bocciati al primo anno di scuola superiore è cresciuto di 3 punti, il 21,8% rispetto al 18,7% del 2006/2007.

Che cosa prevede la legge

L'ordinanza del ministero della Pubblica istruzione (n. 92 del 5 novembre 2007), pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» dello scorso 12 febbraio, aveva previsto la "sospensione" del giudizio per chi non riesce a colmare a giugno le lacune in qualche disciplina e introdotto l'obbligo di superare una verifica per accedere alla classe successiva, ribattezzata comunemente "esame di riparazione". Con una successiva circolare il ministero dell'Istruzione aveva fissato una scadenza: i debiti scolastici dovevano essere recuperati entro il 31 agosto 2008 (alcune scuole, in base all'autonomia, hanno tenuto le verifiche anche nel mese di giugno).

I rischi materia per materia

Statisticamente alcune materie sono più pericolose di altre, cioè il rischio di prendere l'insufficienza è maggiore. Sono tali, ad esempio, la matematica, l'italiano, il latino, il greco e le materie professionali degli istituti tecnici (come ragioneria, topografia, informatica eccetera). La materia viene valutata nella parte scritta e nella parte orale. Nello scrutinio intermedio, fine quadrimestre o trimestre, ogni materia viene classificata sia nella prova scritta che nella prova orale, pratica e grafica. Gli alunni che riporteranno insufficienze verranno invitati a frequentare corsi di sostegno e di recupero organizzati dalla scuola. Ogni scuola ha piena autonomia per quanto riguarda la scelta degli strumenti e l'organizzazione dei corsi attraverso i quali promuovere il recupero del profitto degli alunni bisognosi. Al termine dei corsi i docenti organizzano prove di verifica con le quali gli alunni potranno evidenziare la loro preparazione e l'eventuale recupero.

Lo scrutinio

Alla fine dell'anno scolastico il consiglio di classe, presieduto dal dirigente o da

I corsi di recupero

Modelli sperimentali adottati nelle scuole in base alla circolare ministeriale 492/96

A SETTEMBRE

Realizzazione degli interventi di recupero nei giorni antecedenti l'inizio delle lezioni

DOPOSCUOLA

Svolgimento dell'attività integrativa in orario aggiuntivo

INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Recupero nell'orario curricolare, anche tramite il modello delle classi aperte e la scansione flessibile delle lezioni, diversa da quella settimanale

ATTIVAZIONE DELLA PAUSA DIDATTICA

Segna il passo nello sviluppo del programma, favorendo il recupero e il consolidamento delle conoscenze

INTERVENTI MIRATI

Destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni di effettive lezioni, previa interruzione dell'ordinaria attività didattica, per lo svolgimento di percorsi dedicati agli studenti con profitto insufficiente

ATTIVITÀ DI GRUPPO


Organizzazione dell'attività di recupero per gruppi di alunni, assistiti anche da allievi scelti in qualità di tutor dei gruppi medesimi

Dalle elementari alle superiori | 2


Il ritardo italiano

La preparazione media degli studenti misurata dall'indice Pisa Ocse 2006

SCIENZE



LETTURA




un suo delegato e senza la presenza della componente studenti, esegue gli scrutini finali. Ogni materia avrà un solo voto che sarà dato dalla media fra i voti riportati dall'alunno, sia nelle prove scritte che in quelle orali, grafiche e pratiche. Così, ad esempio, in italiano l'alunno nella pagella finale avrà un solo voto che sarà la media fra i voti riportati nelle prove scritte e quelli riportati nelle interrogazioni dell'ultimo periodo (trimestre o quadrimestre).

Il debito

Per gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono, in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, se ritiene che le insufficienze non siano gravi e siano recuperabili, rinvia la formulazione del giudizio finale, assegna il debito formativo nelle materie insufficienti, predispose le attività di recupero. In tal caso il giudizio finale, per l'alunno con insufficienze, viene sospeso e nell'albo dell'istituto viene riportata solo l'indicazione della sospensione del giudizio. La scuola comunica alle famiglie le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze per l'alunno interessato e vengono comunicati gli interventi didattici per il recupero dei debiti che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell'anno scolastico.

MATEMATICA



Fonte: Pisa-Ocse

La scuola informa la famiglia che l'alunno può, per il recupero dei debiti cioè per la preparazione della prova di verifica avvalersi di iniziative di suo gradimento. Entro il 31 di agosto o, comunque, prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, l'alunno debitore viene chiamato a una prova d'esame, che sarà scritta e orale o solamente orale a seconda della materia, dalla quale scaturirà la sua ammissione o no alla classe successiva. Quindi, ultimata la verifica, il consiglio di classe riapre lo scrutinio, a suo tempo sospeso, ed esamina la situazione degli alunni che hanno sostenuto la prova di verifica. Con lo scrutinio si conclude l'anno scolastico dell'alunno con debito formativo.

2 | Dalle elementari alle superiori

L'orario di insegnamento alle medie si riduce da 32 a 29 ore settimanali

C'è anche la riforma della scuola secondaria di primo grado nell'agenda del ministro dell'Istruzione, Mariastella Gelmini. «Cambierò le medie», ha annunciato a inizio ottobre, aggiungendo: «C'è un deficit di formazione, servono più italiano, più matematica, più inglese. Ho insediato una commissione che studia la riforma. Voglio farla presto».

Del resto, rivedere il triennio conclusivo del primo ciclo è una priorità. Soprattutto se si considerano due aspetti. La scuola media è ritenuta da decenni l'anello debole della filiera formativa italiana. Poi, le classifiche internazionali (Ocse-Pisa) sull'apprendimento degli studenti passano al setaccio proprio il livello di preparazione dei quindicenni. Graduatorie nelle quali l'Italia ottiene pessimi piazzamenti, in scienze, matematica e lettura.

Che cosa cambia nella gestione delle classi?

I dettagli del riordino targato Gelmini non sono ancora noti, ma qualche indicazione arriva dallo schema di piano programmatico messo a punto nelle scorse settimane dal ministero. A partire dall'orario obbligatorio delle lezioni: quello "normale" si riduce dalle attuali 32 ore a 29 ore.

Le classi che funzionano col tempo prolungato saranno ricondotte all'orario normale se non dispongono di servizi e strutture per lo svolgimento obbligatorio di attività pomeridiane per almeno tre giorni a settimana, oppure se non è previsto il funzionamento di un corso intero a tempo prolungato. Le classi a tempo prolungato avranno comunque un orario massimo di 36 ore per insegnamenti e attività.

C'è un termine per la revisione degli insegnamenti?

Lo schema di piano programmatico inserisce poi tra gli obiettivi quello di superare «l'esistente frammentazione degli insegnamenti», privilegiando quelli di base e le aggregazioni umanistico-letterarie, scientifico-tecnologiche e linguistiche. E

per farlo il ministero si dà tempi strettissimi: le classi di abilitazione all'insegnamento e la composizione delle cattedre devono essere determinate «entro il mese di dicembre».

Che cosa succede per italiano e matematica?

Stando agli annunci del ministro Gelmini, potrebbero essere potenziate le ore di italiano e, soprattutto, di matematica. Anche se appare difficile conciliare questi incrementi con la riduzione di orario dei piani di studio, attraverso i quali centrare il taglio delle cattedre della manovra d'estate.

Come cambierà l'esame di terza media?

Potrebbe essere modificato nella direzione del coinvolgimento diretto dell'Invalsi (Istituto nazionale di valutazione) nell'elaborazione delle prove. Significa che l'Invalsi sarebbe chiamato a gestire l'intera verifica finale, finora affidata alle singole scuole, a parte un test nazionale che ha debuttato proprio a giugno di quest'anno e già coordinato dall'Invalsi.

Dalle elementari alle superiori | 2

Per le superiori un riordino dal 2009 Istituti tecnici, semplificazione a due vie

La scuola superiore rappresenta la vera sfida per qualsiasi riforma del sistema nazionale di istruzione. Tutti i tentativi, finora, si sono infranti proprio contro lo scoglio della secondaria superiore. Questa volta ci prova il ministro, Mariastella Gelmini, a cambiare le cose. Molti riferimenti sono nel Piano programmatico consegnato da Gelmini alle commissioni parlamentari e alle Regioni. Mentre il progetto per gli istituti tecnici è contenuto nella bozza elaborata dalla commissione ad hoc (presieduta da Alberto Felice De Toni) nominata dall'ex ministro Giuseppe Fioroni e confermata dall'attuale titolare di Viale Trastevere. La base del secondo ciclo che sarà avviato nel 2009 sarà costituita dalla riforma Moratti e manterrà le modifiche introdotte da Fioroni. In altri termini, non saranno ripristinati i licei economici e tecnologici, ma l'istruzione tecnica e professionale sarà riordinata nel rispetto della legge 40/2007. Riordino in vista per i piani di studio, sia dei licei che dell'istruzione tecnica e professionale. L'orario scolastico sarà di un massimo di 30 ore settimanali nei licei e 32 negli istituti tecnici e professionali.

Addio a centinaia di indirizzi

Azzerato quanto stabilito dal decreto 226/05, resta da portare a termine quanto previsto dalla legge 40/07 e il lavoro espletato dalla commissione ministeriale De Toni. È l'elaborazione più complessa, considerati i tempi davvero stretti, perché c'è da decidere come ridurre e ammodernare le attuali centinaia di indirizzi.

Solo dopo questa operazione sarà possibile definire anche le discipline di studio e i carichi d'orario. L'orario di

Quanti licei sopravviveranno?



Degli otto licei della riforma Moratti ne sopravvivranno sei: classico, scientifico, artistico, linguistico, musicale-coreutico e delle scienze umane. I licei economico e Tecnologico sono stati cancellati da Fioroni. L'orario di funzionamento sarà di 30 ore settimanali; nei licei Artistici e musicali di 32 ore.

I programmi sono già contenuti nel Decreto legislativo 226/05, che costituirà la base per una revisione dei piani di studio nell'ottica della "massima semplificazione". Con molta probabilità saranno soppresse le attività opzionali


CORSA CONTRO IL TEMPO

Dal 2009/10 non saranno attivate nelle prime classi le sperimentazioni attualmente in atto. È questa la prima conseguenza del progressivo avvio, dalla stessa data, della riforma degli ordinamenti. I piani di studio e i nuovi quadri orario del secondo ciclo dovranno essere rivisti in tempo utile per raccordarsi «con i tempi previsti per l'effettuazione delle iscrizioni e la determinazione degli organici»

funzionamento complessivo non potrà superare le 32 ore settimanali. Anche se l'assetto di riferimento sembra confermare l'impostazione dei licei. La semplificazione degli indirizzi avverrà anche con l'eliminazione dei doppiopiani.

Attualmente gli istituti tecnici sono 1.800 (su un totale di 5.123 scuole secondarie), le classi sono 41.311, nelle quali lavorano 84.983 docenti per 870.708 studenti (33% dell'utenza delle superiori). Il modello proposto dalla commissione prevede due settori di durata quinquennale, finalizzati al conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superio-

2 | Dalle elementari alle superiori



Da rivedere. Dall'anno prossimo sarà avviata la riforma degli ordinamenti nelle superiori

re: economico e tecnologico. Il primo si divide in due percorsi: amministrazione, finanza e marketing; turismo. Per quello tecnologico gli indirizzi saranno nove: meccanica, mecatronica ed energia; logistica e trasporti; elettrotecnica ed elettronica; informatica e telecomunicazioni; grafica e comunicazione; Chimica e biologia; tessile, abbigliamento e moda; agricoltura e agroindustria; costruzioni, ambiente e territorio.

Gli indirizzi saranno strutturati attraverso un primo biennio caratterizzato, per ciascun anno, da 693 ore di attività e insegnamenti generali comuni, e 363 ore di attività e insegnamenti obbligatori per ciascun indirizzo, nel quale gli studenti cominceranno ad acquisire saperi e competenze di indirizzo, soprattutto attraverso la pratica di laboratorio. Nel secondo biennio gli insegnamenti generali scenderanno a 495 ore e quelli caratterizzanti l'indirizzo saliranno a 561 ore. Stessa suddivisione nel quinto anno. Nella scansione saranno ampliati gli spazi di autonomia delle singole scuole: entro il 20% nel primo biennio; 30% nel secondo e 35% nell'ultimo anno.

Dal 2010 le nuovi professionali

Un distinto regolamento sarà dedicato al riordino degli istituti professionali che saranno rinnovati per il 2010/11. Nella fase transitoria - per il 2009/10 - i percorsi saranno resi più rispondenti all'esigenza di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, con l'adozione di uno specifico decreto del ministero, con il quale, tra l'altro, sarà ampliato al 25% lo spazio di autonomia degli istituti, riferito all'ora-

rio complessivo annuale delle lezioni. Anche per facilitare il raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale.

«Per l'istruzione professionale - è scritto nel Piano - si opererà nel senso che gli indirizzi aventi una sostanziale corrispondenza con

quelli dell'istruzione tecnica, confluiscono in quest'ultima». Ulteriore tappa sarà la riorganizzazione degli indirizzi di studio di durata quinquennale rimasti nell'istruzione professionale. L'ottica della riforma sarà all'insegna della semplificazione: arrivare a un numero ristretto di tipologie di istruzione professionale che abbiano rilevanza nazionale e funzionino per non più di 32 ore settimanali.

I percorsi per ottenere in cinque anni il diploma sono quello economico (con due indirizzi) e quello tecnologico (con nove)

Dalle elementari alle superiori | 2

Sos per l'istruzione tecnico-scientifica Il tessuto delle imprese innovative ha bisogno di una riforma degli istituti

di Gianfelice Rocca*

Bastano pochi numeri per confermare che l'Italia si trova di fronte a un'emergenza tecnico-scientifica che rischia di compromettere il suo futuro e la sua prosperità. Ogni anno le imprese cercano 280mila tecnici da assumere, ma ne trovano sul mercato appena la metà; in 15 anni le iscrizioni agli istituti tecnici sono calate dal 45% al 34,2% del totale, mentre nello stesso periodo i liceali crescevano dal 25% al 40 per cento.

I dati Pisa attribuiscono agli studenti italiani punteggi preoccupanti nel settore scientifico, collocandoli al 36° posto su 57 Paesi. Un'offerta ampia e qualificata di tecnici a tutti i livelli è però una condizione essenziale per la ripresa della competitività italiana. Il 40% delle imprese italiane è infatti *medium tech*, vive cioè di innovazione e di tecnologia: sono le nostre "multinazionali tascabili", che fanno crescere il Paese facendo crescere soprattutto l'export.

Queste imprese hanno bisogno di tecnici con competenze avanzate, abilità informatiche, buona conoscenza dell'inglese, e non possono permettersi di perdere posizioni in un contesto internazionale fatto di concorrenti agguerriti che investono sempre di più sull'eccellenza del sistema educativo. La nostra produttività, uno dei punti dolenti del sistema Italia, può aumentare solo se aumentano le competenze dei lavoratori, oggi posti di fronte alla sfida di saperi che cambiano in fretta e richiedono grandi capacità di elaborazione e di adattamento.

Da tempo Confindustria ha messo al centro del dibattito politico e culturale il rilancio dell'istruzione tecnica in Italia, chiedendo soprattutto che nel progettare le riforme di cui c'è bisogno si dia sistematicamente ascolto alle esigenze del sistema produttivo. Gli istituti tecnici devono ritrovare il prestigio di una volta, e recuperare il ruolo, che in passato hanno svolto in modo egregio, di grandi creatori di opportunità. I diplomati tecnici sono i primi a ottenere contratti di lavoro a tempo indeterminato in settori qualificati, traducendo rapidamente i loro studi in possibilità di crescita personale e sociale, eppure negli anni l'immagine degli istituti si è appannata, come se solo i licei fossero in grado di garantire un'istruzione di qualità. Non è così, e anzi è stato indubbiamente giusto rinunciare alla trasforma-

COME CAMBIA LA SCUOLA • DOMANDE E RISPOSTE Il Sole 24 Ore | 53

2 | Dalle elementari alle superiori

zione degli istituti in licei. Sarebbe oggi un errore grave tornare indietro rispetto a questa decisione.

Non c'è bisogno di altri "licei" dall'incerto profilo culturale, mentre c'è molto bisogno d'istituti tecnici orgogliosi della loro tradizione, riformati per essere al passo con i tempi, e capaci di rispondere alle esigenze di crescita dell'Italia. La formula migliore è quella che prevede istituti con una forte base comune e un numero limitato di profili in uscita, in modo da favorire al massimo le competenze interdisciplinari, e rendere concreta, tra l'altro, anche la possibilità di accedere agli studi universitari. Già oggi oltre il 50% dei diplomati tecnici s'iscrive all'università, magari lavorando allo stesso tempo, e un terzo dei laureati in ingegneria, un profilo decisivo per lo sviluppo, proviene da un diploma tecnico.

È essenziale che il rilancio della nostra istruzione tecnica sia sottratto al conflitto politico, e anche a una dannosa contrapposizione istituzionale tra Stato e Regioni.

Le aziende cercano competenze elevate, abilità informatiche e buona conoscenza dell'inglese. Ogni anno 280mila richieste ma i giovani disponibili sono in metà

Anche per gli Istituti tecnici vale il principio introdotto dalla riforma del Titolo V della Costituzione: un sistema di standard nazionali che consenta il riconoscimento dei titoli a livello europeo. E una sana collaborazione tra Regioni

ni e Istituti tecnici è fondamentale anche per l'adattamento dei programmi alle esigenze specifiche dei territori e del sistema industriale. Gli Istituti tecnici non sono licei e non sono scuole professionali: sono il laboratorio privilegiato per far dialogare le tecnologie con il mondo della produzione, i nuovi saperi con quelli tradizionali, le competenze tecniche con una formazione scientifica solida e di ampio respiro. Il coinvolgimento delle categorie produttive nel definire gli obiettivi di apprendimento e i parametri di competenza degli istituti tecnici resta una condizione fondamentale per accrescerne la capacità di attrazione.

Naturalmente la riforma degli Istituti tecnici è parte di un più generale progetto di riforma che deve riguardare tutto il sistema educativo italiano a partire dalla scuola. Autonomia, responsabilità e valutazione devono essere i principi ispiratori di un sistema che dia spazio al merito, alla volontà e alla capacità di crescere. Non è solo, anzi, non è davvero questione di soldi, perché la scuola italiana non è sottofinanziata, solo non spende al meglio i fondi di cui dispone. In questa legislatura esistono, forse per la prima volta, le condizioni di partenza per un dialogo proficuo tra maggioranza e opposizione, e per un'intensa collaborazione intorno ad alcuni temi qualificanti. Si tratta di un'opportunità fondamentale per il Paese, ed è responsabilità di tutti sfruttarla fino in fondo.

**Vicepresidente Confindustria per l'education*

Articolo pubblicato sul Sole 24 Ore del 21 giugno 2008

Dalle elementari alle superiori | 2

Un sistema educativo moderno richiede test di valutazione standardizzati

Anche l'efficacia delle riforme va verificata

di **Andrea Ichino**

Dato lo stato comatoso in cui versa la scuola italiana, si fa davvero fatica a trovare utile il dibattito sul grembiule (bianco o blu?), sul voto in condotta (forse il Governo spera di fermare così, sul nascere, i futuri camorristi o almeno i tifosi che devastano i treni?) o sulla preferibilità dei voti rispetto ai giudizi (non c'è bisogno di essere dei matematici per capire che il valore informativo dei due sistemi è, a tutti gli effetti pratici, identico). E perfino controproducenti potrebbero risultare i fumosi richiami a «incontrare il passato per progettare il futuro», in una scuola che ha solo bisogno di tagliare con il passato, essendo rimasta praticamente identica per oltre 70 anni nei quali invece il mondo è cambiato più rapidamente che in tutta la sua millenaria vita precedente.

Pericoloso è anche gabbellare come pedagogicamente preferibile il ritorno al maestro unico, quando il dibattito scientifico sui pro e i contro non ha raggiunto conclusioni precise e soprattutto quando lo scopo vero di questa proposta è solo ridurre il numero dei dipendenti, che pesa per il 97% sul bilancio, prosciugando i margini per essenziali investimenti strutturali. L'obiettivo è giustissimo, ma il Governo farebbe bene a dichiararlo con il suo nome.

Ciò di cui dovremmo invece parlare è altro: ha ancora senso un sistema d'istruzione pubblico uniforme in ogni scuola e diretto dal centro in ogni suo ambito, dal vestito degli studenti ai metodi d'insegnamento e ai contenuti? O sarebbe invece preferibile superare la paura della competizione tra scuole differenti (pubbliche e private) che possano gareggiare nell'offerta formativa entro spazi ben definiti ma ampi, che possano amministrarsi autonomamente nella gestione del personale e delle risorse, ma che siano soggette a una valutazione attenta dei risultati nella misura in cui ricevano fondi pubblici?

Personalmente, non ho dubbi a sottoscrivere la preferenza per la seconda soluzione. Una volta soddisfatta l'esigenza di assicurare un minimo di coesione sociale su alcuni valori fondamentali e una serie di conoscenze comuni di base (obiettivi raggiungibili attraverso linee guida generali entro le quali possano muoversi liberamente scuole autonome), non si vedono altri motivi per cui lo Stato debba gestire in prima persona e in ogni dettaglio l'intera offerta formativa. E il problema dell'accesso dei poveri all'istruzione.

COME CAMBIA LA SCUOLA • DOMANDE E RISPOSTE Il Sole 24 Ore | 55

2 | Dalle elementari alle superiori

ne può essere facilmente risolto con il sistema dei buoni scuola e con i prestiti d'onore agevolati.

Per inciso, con una maggiore autonomia scolastica sarebbero le famiglie stesse a punire le scuole e le case editrici che speculassero sui libri di testo, senza bisogno di pericolose decisioni centralizzate su quale sia la vita ottimale di un libro di testo, che il nostro Governo, chissà in base a quale criterio, ha stabilito essere di cinque anni.

Non bisogna però confondere la necessità di misure standardizzate che consentano al Governo e alle famiglie di valutare le scuole, con un'ennesima imposizione di uniformità. Proprio negli Stati Uniti, dove le scuole operano in totale autonomia, il mercato ha richiesto e prodotto spontaneamente i sistemi standardizzati di test dell'Educational Testing Service (www.ets.org) che appunto

consentono di valutare in modo comparabile studenti di scuole diverse e i loro insegnanti senza pregiudicare la loro autonomia e indipendenza.

È necessario che questo tipo di test venga presto introdotto in Italia in sostituzione (o almeno al fianco) degli attuali esami di terza media e maturità. Di un metro comune di valutazione abbiamo,

È preferibile un modello basato sulla competizione tra istituti differenti, pubblici e privati. La coesione sociale garantita con linee guida e buoni-...

infatti, un gran bisogno proprio perché ciò che più sorprende in questo dibattito è che di tutte queste riforme, importanti o no, si discute senza aver predisposto alcuna modalità di valutazione dei loro effetti.

In questo modo potremo continuare all'infinito a discutere se il grembiule serve o no, e se sia meglio bianco o blu, ma non potremo mai sapere in modo statisticamente attendibile se gli effetti reali della proposta corrispondono a quelli sperati dai favorevoli oppure a quelli temuti dai contrari. Sarei prontissimo a ricredermi, per esempio, sull'importanza del grembiule se il ministro fornisse i risultati di un esperimento controllato in cui confrontando due campioni di studenti statisticamente identici sotto ogni altro aspetto, quelli dotati di grembiule risultassero migliori.

La valutazione delle politiche non è né di destra né di sinistra. Nei Paesi avanzati, le riforme vengono introdotte predisponendo per tempo gli strumenti statistici per valutarne l'efficacia, nello stesso modo in cui le terapie in campo medico sono sperimentate prima della loro introduzione su larga scala. I cittadini di un Paese moderno e maturo dovrebbero chiedere una seria valutazione preventiva e un serio sistema di misurazione e verifica sugli esiti delle iniziative del Governo, soprattutto quando comportano dispendio di risorse pubbliche. Ma noi italiani, invece di esigere dati precisi ci divertiamo a discutere di grembiuli. E intanto la scuola affonda.

Articolo pubblicato sul Sole 24 Ore del 12 settembre 2008

Gli insegnanti | 3

Addio a 100mila cattedre per una scuola "europea"

Perché il rispetto degli standard dovrebbe garantire più efficienza? Quali opzioni saranno possibili nelle scuole elementari?

Gli "standard europei". Sono loro la stella polare, espressamente citata, del piano di riorganizzazione del Dl 112/2008 che secondo le intenzioni del Governo dovrebbe condurre la scuola italiana verso i lidi (inesplorati) dell'efficienza gestionale. Con un principio, semplice sulla carta, che ispira più di un intervento della manovra d'estate: la razionalizzazione serve per creare efficienza, ma l'efficienza va anche finanziata con una parte dei risparmi ottenuti alleggerendo i costi di sistema.

Quanti sono i risparmi previsti?

Nel caso della scuola, il bottino è consistente e progressivo, e dai 456 milioni dell'anno prossimo, all'esordio delle nuove misure, secondo i tecnici di Palazzo Chigi dovrebbe volare fino a 3,2 miliardi nel 2012. Il 30% di questo bottino, una volta che sarà certificato, andrà ad alimentare un fondo ministeriale chiamato a erogare, nell'ambito della contrattazione, risorse per "la valorizzazione e lo sviluppo professionale del personale della scuola".

Quali sono gli effetti sugli organici?

Sul terreno, però, gli organici sono destinati a lasciare 87.335 cattedre (20mila delle quali cancellate dalla prima razionalizzazione, quella dettata dalla Finanziaria 2008, che sarà applicata di pari passo con il nuovo piano) e 45mila posti da ausiliari tecnico-amministrativi (il 17% del totale). Il criterio-guida è l'innalzamento di un punto entro quattro anni del rapporto alunni/docenti, che oggi in Italia è di 8,9 allievi per docente, a livelli molto più bassi dei principali Paesi europei. Il *Sole-24 Ore* (si veda la tabella nella pagina successiva) ha calcolato gli effetti di questo indicatore sugli organici provinciali delle scuole del 2007/2008, che rappresentano la base di partenza del piano governativo: applicando l'indicatore scritto in manovra, il sacrificio più consistente dovrebbe riguardare la scuola primaria, in cui si concentra il 34,7% dei posti tagliati, seguita dalle scuole superiori (29,5%).

Quali sono i tempi per il piano?

Il calendario è stato fissato nel piano programmatico sulla scuola inviato a fine settembre dal ministero dell'Istruzione ai sindacati. Il testo, concordato con l'Econo-

COME CAMBIA LA SCUOLA • DOMANDE E RISPOSTE Il Sole 24 Ore | 57

3 | Gli insegnanti

La cura dimagrante

Le misure per ridurre gli insegnanti a partire dal prossimo anno scolastico

Area di intervento	Somma riduzioni
ANNO SCOLASTICO 2009/2010	
A) Innalzamento del rapporto alunni classe dello 0,20	6.000
B) Determinazione organico scuola primaria con il solo orario obbligatorio (quota riducibile fino a 10.000 unità in correlazione all'eventuale attribuzione di un budget specifico per l'attivazione dell'area opzionale facoltativa; per budget superiore non si ottiene il raggiungimento completo dell'obiettivo di contenimento)	10.000
C) Riduzione insegnanti specialisti di lingua inglese nella scuola primaria	4.000
D) Determinazione organico scuola I grado con il solo orario obbligatorio e applicazione Dlgs n. 59/04	10.300
E) Eliminazione clausola salvaguardia titolarità nella riconduzione delle cattedre a 18 ore di insegnamento	2.000
F) Riconduzione di tutte le cattedre a 18 ore di insegnamento	5.000
G) Revisione dei curricula istitutivi II grado	3.300
H) Razionalizzazione dell'organico dei corsi serali e dei corsi per l'istruzione degli adulti	1.500
TOTALE 2009/2010	42.100
ANNO SCOLASTICO 2010/2011	
A) Innalzamento del rapporto alunni classe di un ulteriore 0,10	3.400
B) Determinazione organico scuola primaria con il solo orario obbligatorio - ulteriore riduzione	4.000
C) Riduzione degli insegnanti specialisti lingua inglese scuola primaria	3.900
D) Revisione dell'organizzazione e dell'orario del tempo prolungato nella scuola secondaria di I grado	10.600
G) Revisione dei curricula istitutivi II grado	3.700
TOTALE 2010/2011	25.600
ANNO SCOLASTICO 2011/2012	
A) Innalzamento del rapporto alunni classe di un ulteriore 0,10	3.400
B) Riduzione insegnanti specialisti di lingua inglese nella scuola primaria	3.300
C) Determinazione organico scuola I grado con il solo orario obbligatorio e applicazione Dlgs n. 59/2004 - ulteriore riduzione	3.000
D) Revisione dell'organizzazione e dell'orario del tempo prolungato nella scuola secondaria di I grado	3.000
E) Revisione dei curricula istitutivi II grado	7.000
TOTALE 2011/2012	19.700

Fonte: Ministero dell'Istruzione

mia, descrive le misure concrete e i tagli corrispondenti sui quali Viale Trastevere punta per dare applicazione alla manovra. I tempi sono strettissimi, non a caso un paragrafo è dedicato all'accelerazione delle procedure. Per l'entrata in vigore delle misure dal 2009/10 è prevista l'emanazione di regolamenti dedicati agli ambiti specifici. Compresa le revisioni dei programmi del primo e secondo ciclo. Il

tutto "entro il mese di dicembre" 2008. Nella premessa viene sottolineata la continuità con le Finanziarie 2007 e 2008 e con il "Quaderno bianco sulla scuola" presentato un anno fa dai ministri del Governo Prodi, Giuseppe Fioroni (Istruzione) e Tommaso Padoa-Schioppa (Economia). Il piano conferma la revisione dei programmi e la stretta sulle ore settimanali nei diversi ordini di scuola.

Gli insegnanti | 3

Meno insegnanti e personale in amministrazione

I tagli nei prossimi tre anni stabiliti con il Dl 112/08 e la manovra

Anno scolastico	2009/10	2010/11	2011/12	Totale
PERSONALE DOCENTE				
Decreto legge	32.105	15.560	19.676	67.341
Finanziaria 2008	10.000	10.000	-	20.000
TOTALE	42.105	25.560	19.676	87.341
PERSONALE ATA				
Decreto legge	14.167	14.167	14.167	42.500
Finanziaria 2008	1.000	1.000	-	2.000
TOTALE	15.167	15.167	14.167	44.500

Fonte: Ministero dell'Istruzione

Tra le prime leve di intervento ci sarà l'aumento del rapporto alunni/classe: sarà elevato dello 0,20 nel 2009/10 e di 0,10 nei due anni scolastici successivi. Le riduzioni incideranno esclusivamente sul personale a tempo determinato, cioè i supplenti, oltre 100mila docenti precari ai quali il documento non fa alcun riferimento.

Che cosa accade ad asili ed elementari?

Nelle sezioni dell'infanzia viene rimesso in pista l'anticipo delle iscrizioni, secondo il modello Moratti. Così come resteranno attivate le sezioni primavera, rivolte ai bambini tra i 2 e i 3 anni. Confermato il ritorno del maestro prevalente, precisato dal decreto Gelmini approvato a fine ottobre, e il tempo pieno alle elementari. Le classi saranno affidate a un unico insegnante per 24 ore settimanali. Ritorna la legge Moratti, saranno possibili due opzioni: 27 ore e 30 ore, con il maestro prevalente. Inoltre, l'orario potrà arrivare a 40 ore, sommando il tempo mensa.

E alle superiori?

Il monte ore nei licei classici, linguistici, scientifici e delle scienze umane avrà un tetto di 30 ore settimanali. Per i licei artistici e quelli musicali e coreutici sarà, invece, di 32 ore. Ridimensionamento in arrivo per gli indirizzi di studio degli

istituti tecnici e dei professionali (oggi sono oltre 900) e il monte ore non potrà superare quota 32, con quelle dedicate ai laboratori. Le compresenze dei docenti tecnico-pratici saranno ridotte almeno del 30 per cento. Per far scattare il requisito dell'autonomia ogni scuola dovrebbe avere tra i 500 e i 900 alunni.

Quali sono i margini di flessibilità?

Esistono alcune possibilità di deroga (aree montane e piccole isole). Ma, da quasi un decennio la rete scolastica è rimasta pressoché immutata. «Circa 700 scuole hanno una popolazione inferiore ai minimi previsti dalla fascia in deroga (meno di 300 alunni) e, nella stessa fascia vi sono oltre 850 istituti che non hanno titolo a farne parte. A queste se ne aggiungono altre 1.050 comprese nella fascia minima». Significa che almeno il 15% delle scuole non è legittimato a funzionare come istituzione autonoma, ossia con propri dirigenti. Su 700 scuole che saranno accorpate a istituti più grandi. Sarà accelerata la procedura per la costituzione di un ruolo specifico per i docenti inidonei per motivi di salute, da impiegare in altre amministrazioni pubbliche. Prevista anche l'attivazione di corsi di riconversione per gli insegnanti appartenenti alle classi di concorso in esubero. E via libera anche a corsi per l'inserimento in classi di concorso più ampie.

3 | **Gli insegnanti**

Docenti, formazione senza bussola dopo lo stop alle scuole di specializzazione

Solo per capire come si diventa insegnanti, in Italia, è quasi necessaria una laurea. Se poi si intende insegnare veramente, oggi ci si scontra con il blocco delle graduatorie provinciali, deciso con la Finanziaria 2007, e con lo stop alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (Ssis): con il risultato che oggi manca un percorso formativo certo per salire in cattedra.

Il rebus del sistema italiano di reclutamento dei docenti non è mai stato facile da decifrare: per raggiungere la meta esistevano diverse strade, alternative o addirittura "cumulative".

Al centro - fino a oggi - c'erano le Scuole di specializzazione (Ssis), istituite nel 1990 alla luce degli accordi di Lisbona. Attivate solo otto anni dopo, le Scuole oggi sono state chiuse: il decreto legge 112 del 2008 ha sospeso l'avvio del X ciclo che doveva partire quest'anno. «Un atto dovuto, di onestà

intellettuale», lo ha definito il ministro dell'Istruzione Mariastella Gelmini, dal momento che l'accesso alle graduatorie è bloccato. Lo sanno bene i quasi 12mila iscritti al IX ciclo che, al momento della decisione, stavano frequentando il secondo anno.

Cosa succede a chi è già iscritto?

Tagliati fuori dalle liste provinciali, i "sissini" del nono ciclo hanno lottato a lungo per essere comunque riconosciuti-

ALL'ESTERO

La durata della formazione

- 4 anni (o 4 e mezzo): Grecia, Irlanda, Regno Unito, Islanda, Lituania, Cechia, Romania, Slovenia e Cipro, Svezia e Slovenia
- 5 anni (o 5 e mezzo): Belgio, Danimarca, Spagna, Olanda, Portogallo, Finlandia, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Lettonia e parzialmente in Svezia, Norvegia, Repubblica Ceca, Estonia e Austria (ultimi 6 mesi di solo tirocinio)
- 6 anni e mezzo: Germania (di cui 2 anni di solo tirocinio)
- 7 anni: Lussemburgo (di cui 3 di tirocinio) e Norvegia (di cui 1 con tirocinio)

Il reclutamento dei professori

- Solo una minoranza di Paesi fa uso del concorso nazionale, la maggior parte ricorre a un sistema di assunzione molto più decentrato
- Concorsi regionali si svolgono in Spagna.
- In Germania si tengono due esami: uno per accedere al tirocinio e uno per accedere al ruolo vero e proprio
- In Francia vige il sistema unificato: dopo la laurea triennale, un biennio di formazione magistrale (concorso da un anno all'altro). Le istituzioni formative responsabili (Iufm) rilasciano il titolo necessario per accedere alle assunzioni programmate
- Nei Paesi scandinavi le assunzioni sono nelle mani degli enti locali, in Olanda direttamente delle scuole
- In Inghilterra le singole scuole decidono quanti insegnanti assumere: il *Board of governors* sceglie gli insegnanti attraverso procedure selettive (non esiste una graduatoria), le assunzioni avvengono tra quelli registrati presso il General Teaching Council, previo superamento del periodo di prova.

Gli insegnanti | 3

Cammino in salita

Come operano le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (Ssis)



Gli iscritti alle Ssis dal 2002 fino al 2007, quando è stato attivato l'ultimo ciclo



Istituite nel 1990 e attivate otto anni dopo, le Ssis sono organizzate in tutta Italia, una per regione



La Finanziaria per il 2007 ha bloccato l'accesso dei "sissini" alle graduatorie provinciali per il reclutamento. Gli ultimi a entrare sono stati gli abilitati e iscritti alle Ssis al 19 aprile 2007



Gli 11.830 iscritti al IX ciclo delle Ssis, partito nell'autunno 2007 e che ora stanno frequentando il secondo anno potranno accedere alle graduatorie a esaurimento



Con il decreto legge 112 del 2008 le Ssis sono state "chiuse": il bando del X ciclo delle scuole che doveva partire quest'anno (con 12.389 iscritti) non è stato attivato

ti come l'ultima "classe" delle Scuole, tanto che il tanto contestato decreto legge "Gelmini" approvato dal Senato lo scorso 29 ottobre li ha riammessi. In base all'articolo 5 del Dl 137/08, infatti, i docenti che hanno frequentato il nono ciclo delle Siss o i corsi biennali abilitanti di secondo livello a indirizzo didattico (Cobaslid), attivati nell'anno accademico 2007/2008, possono iscriversi nelle graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti. Così come i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale (classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A) e gli iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in Scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica. Tutte queste categorie sono le ultime, dunque, a "salvarsi" prima della

chiusura delle graduatorie, ovviamente previo conseguimento della relativa abilitazione.

Come funzionava l'accesso alle graduatorie?

Negli ultimi dieci anni sono stati circa 70mila gli aspiranti docenti che hanno frequentato il corso biennale nella speranza di ottenere, prima o poi, una cattedra.

Un obiettivo che per molti resta ancora un miraggio: dal 2000 al 2007 nelle graduatorie a esaurimento si sono iscritti oltre 28mila "sissini" per la scuola secondaria di primo grado e 44.500 per quella di secondo grado.

In base agli ultimi dati disponibili, nel 2005-06 meno di tre "sissini" su cento hanno ottenuto una cattedra di ruolo (gli altri si dividono tra supplenze e incarichi temporanei): su 34.777 docenti immessi in ruolo solo 985 avevano frequentato la Ssis.

3 | Gli insegnanti

L'anzianità di servizio non può essere l'unico criterio di carriera

Formazione abbandonata alla libera scelta

di **Antonio Schizzerotto**

Che si dovesse iniziare a porre un qualche argine al declino della capacità formativa del sistema scolastico italiano, così come al decadimento dei rapporti tra gli insegnanti e gli alunni e tra questi ultimi e i loro compagni, è fuor di dubbio. Bene ha dunque fatto l'ex ministro Fioroni a imporre che i debiti formativi accumulati dagli studenti fossero davvero colmati (anche se si possono discutere le procedure e i tempi con i quali realizzare i recuperi). E bene ha fatto l'attuale ministro Gelmini a confermare (nella sostanza) il provvedimento in parola e ad affiancare a esso altre misure intese a limitare i fenomeni di bullismo scolastico e a restaurare elementari forme di rispetto degli insegnanti da parte degli allievi e delle loro famiglie. Purtroppo, questi e altri recenti provvedimenti assunti dal ministro Gelmini rischiano di rivelarsi pannicelli caldi per un malato grave che di ben altre medicine avrebbe bisogno. Una prima irrisolta questione riguarda i contenuti degli apprendimenti. A dispetto delle indicazioni contenute nei pertinenti programmi ministeriali (sulla cui sensatezza si può sempre dibattere), ogni scuola italiana procede, di fatto, per proprio conto. Ciò accade nelle secondarie superiori, dove lo sperimentalismo (semi) selvaggio dello scorso decennio ha prodotto una miriade di indirizzi formativi, spesso di scarsa utilità intellettuale e occupazionale. Ma si verifica anche nella scuola di base, poiché l'autonomia didattica dei singoli istituti si è tradotta, con i cosiddetti piani dell'offerta formativa, in una sorta di anarchia didattica, nella quale competenze essenziali sono, non di rado, trascurate a vantaggio di abilità dalla dubbia rilevanza educativa.

Una seconda irrisolta questione riguarda la valutazione degli apprendimenti. Su questo tema si sono a più riprese intrattenuti vari opinionisti e studiosi. Tutti hanno sottolineato come l'assenza di prove nazionali standardizzate che misurino le conoscenze acquisite dagli alunni alla fine dei vari cicli formativi (seconda e quinta elementare, terza media, secondo e quinto anno delle superiori) generi assurde disparità territoriali nei giudizi e nei voti ottenuti dagli studenti stessi e impedisca di separare le scuole e gli insegnanti che funzionano da quelle e da quelli che, invece, non sono in grado di compiere il loro dovere.

Il terzo e, forse, più importante ordine di problemi irrisolti dal

Gli insegnanti | 3

nostro sistema scolastico riguarda proprio gli insegnanti, la loro valutazione, il loro reclutamento e la loro formazione. Ministero e organizzazioni sindacali si sono fin qui opposti a ogni ipotesi di sottoporre a giudizio la qualità delle prestazioni dei maestri e dei professori. E anche all'ipotesi di utilizzare qualsiasi criterio diverso dall'anzianità di servizio per modularne i trattamenti economici e le progressioni di carriera. Perché, tuttavia, un giovane insegnante bravo, competente e dedito al suo lavoro debba ricevere uno stipendio inferiore a quello di un collega più anziano, ma scarsamente preparato e professionalmente poco motivato, rimane un mistero tutto italiano.

Altrettanto insensati appaiono i processi di reclutamento del personale docente. Anziché lasciare ai dirigenti scolastici (anch'essi da sottoporre a valutazione, naturalmente) la responsabilità di scegliere da soli gli insegnanti delle loro scuole, si continua a fare ricorso, sulla carta, a procedure concorsuali di carattere nazionale e, nei fatti, a sanatorie amministrative di massa. Mediante queste

ultime si assegnano posti di ruolo a persone che hanno sì insegnato per periodi di tempo variamente estesi, ma non hanno mai subito, in quei periodi, alcun giudizio attendibile sulle loro capacità professionali. L'acquisizione iniziale di queste ultime appare oggi priva di qualsiasi governo, almeno per quanto riguarda i docenti delle scuole secondarie. Partite una quindicina d'anni fa, le cosiddette Ssis sono state

messe in quarantena dall'attuale ministro, perché si prevedono tagli e non crescita del personale docente. Ma ci si deve chiedere il motivo per cui insegnanti di ruolo poco validi debbano continuare a rimanere in servizio e non possano essere sostituiti da giovani meglio preparati. Naturalmente, però, se nessuno pensa alla loro preparazione iniziale, questa linea di intervento diventa impraticabile. Ancor più disastrosa appare la situazione della formazione in servizio degli insegnanti. Nei Paesi più avanzati, l'aggiornamento professionale rappresenta un obbligo degli insegnanti e incide sulle carriere e sui trattamenti economici. Da noi, la partecipazione a iniziative di tal fatta è lasciata alla libera decisione dei singoli docenti ed è priva di conseguenze, monetarie o d'altro ordine. Ma se le cose stanno come si è appena detto, e se gli stipendi dei maestri e dei professori italiani continuano a rimanere gli ultimi (o quasi) d'Europa, come sarà mai possibile che l'Italia arrivi a possedere una classe docente capace e di riconosciuto prestigio sociale? Un insegnante preparato e socialmente stimato avrebbe certamente meno bisogno di circolari ministeriali per impedire i fenomeni di bullismo e per ottenere il rispetto di genitori e alunni.

“Anché lasciare ai dirigenti la possibilità di selezionare da soli i docenti, si continua a fare ricorso, sulla carta, a procedure concorsuali nazionali e, nei fatti, a sanatorie amministrative”

Articolo pubblicato sul Sole 24 Ore del 25 agosto 2008

3 | **Gli insegnanti**

L'attesa infinita della cattedra: anche vent'anni per un posto

Prima che il reclutamento torni nei ranghi, abbandonando il peso del precariato, ci vorranno anni: quasi 22, secondo le ultime analisi del ministero dell'Istruzione. Una stima in un certo senso ottimista, perché fatta prima che il Dl 112/2008 decidesse di tagliare un buon 10% degli organici e senza considerare che l'apertura di una nuova strada per la cattedra ridurrà gli spazi per chi ha imboccato la vecchia.

Mezzogiorno più affollato

Il precariato, del resto, incombe su ogni riforma, e in qualche regione pesa come un macigno. Nel 2007 erano in lista 238.866 nomi, cioè più o meno lo stesso numero dell'anno prima (la flessione è dello 0,6%).

I precari davvero in attesa sono circa la metà, perché quasi tutti sono iscritti nelle liste della secondaria sia di primo sia di secondo grado (e alcuni di loro sono in attesa solo del passaggio da un ordi-

Docenti in rosa

La percentuale di donne insegnanti nelle scuole pubbliche e private

	Scuola primaria	Scuola media inferiore	Scuola media superiore	Totale
Italia 2001	94,8	73,1	59,0	75,8
ITALIA 2006	95,7	75,7	60,3	76,2
MEDIA OCSE	79,5	65,9	52,5	64,9

Fonte: Ocse

ne di scuola all'altro). Ma questa sostanziale immobilità nasconde un'Italia spaccata in due: con il Mezzogiorno, ancora una volta, nella condizione più difficile, schiacciato da un'impennata di precari (+10,8%) mentre si svuotavano le liste di NordOvest (-14,1%) e NordEst (-10%).

Assunzioni sprint solo a matematica

Graduatorie:

I grado

II grado

Iscritti a entrambe



AREA UMANISTICA

Iscritti 2007	20.032	28.895	19.824
Media assunzioni 2005-2007	4.030	3.139	7.169
Anni necessari per l'assorbimento	5,0	9,2	2,8

Fonte: Ministero dell'Istruzione

Gli insegnanti 3

L'identikit

Le fasce di età degli insegnanti (maschi e femmine) - In %

	< 30anni	30-39anni	40-49anni	50-59anni	> 60anni
Scuola primaria					
Italia 2001	2,8	24,3	38,7	29,9	4,3
Italia 2006	0,8	15,0	35,7	42,0	6,5
Media Ocse 2006	15,9	26,4	29,0	25,2	3,5
Scuola media inferiore					
Italia 2001	-	5,0	39,2	51,7	4,1
Italia 2006	-	6,3	24,2	59,5	10,0
Media Ocse 2006	12,6	26,0	29,7	27,7	4,0
Scuola media superiore					
Italia 2001	0,1	11,4	45,0	39,2	4,3
Italia 2006	-	5,8	36,1	49,3	8,8
Media Ocse 2006	10,9	27,3	30,3	25,5	6,0

Fonte: Ocse

Quattro anni per Scienze


Ma è la clessidra dell'attesa stimata per ottenere il ruolo a denunciare in modo più evidente i problemi. I tecnici l'hanno calcolata rapportando il numero degli iscritti alle graduatorie per le principali discipline alla media annua di assunti nel triennio 2005/2007. La palma della pazienza tocca agli aspiranti professori di lingue, che devono attendere fra 18 (alle medie) e 21 anni

(alle superiori), mentre va un po' meglio ai professori di italiano (fra 5 e 9 anni) e di scienze (fra 4 e 7). In realtà, va considerato che soprattutto nell'area letteraria e di lingue chi aspira alle superiori concorre anche per le medie, e che chi vuole insegnare scienze alle superiori può arrivare anche a matematica nelle medie. Tenendo conto di questi incroci, l'assunzione diventa quasi immediata nell'area scientifica e



LINGUE STRANIERE

19.658	19.657	19.514
1.062	919	1.982
18,5	21,4	9,8



MATEMATICA

7.060	15.261	933
1.649	2.156	3.805
4,3	7,1	0,25



SCIENZE

8.934	3.571
2.176	3.825
4,1	0,93

3 | Gli insegnanti

per gli altri l'attesa oscilla fra i 3 anni di lettere e i 10 di lingue. Si tratta, però, di teorie, perché la cura Gelmini-Tremonti cancellerà nel prossimo triennio quasi 90mila cattedre, e l'avvio di un nuovo sistema di reclutamento dovrà occupare almeno il 50% dei nuovi ingressi: con questi fattori, l'anticamera possibile per i "vecchi" torna immediatamente a superare il ventennio. A far sperare in tempi migliori c'è l'età media degli attuali docenti che prospetta un'ondata di pensionamenti nei prossimi anni.

La scuola più vecchia

L'Italia è infatti all'ultimo posto nella classifica Ocse sull'età degli insegnanti. Il nostro corpo docenti è il più anziano. E, soprattutto, quello che offre meno spazi ai giovani maestri. Quelli che hanno meno di trent'anni e che lavorano nelle scuole primarie sono solo lo 0,8% (dati 2006) contro una media del 15,9% nei Paesi Ocse. Il dato è ancor più sconcertante se comparato con quello del 2001, quando i maestri under 30 rappresentavano il 2,8% del totale. Alle elementari la percentuale di docenti cresce in maniera proporzionale allo loro età, raggiungendo il picco massimo del 42% tra quelli che hanno dai 50 ai 59 anni. Nei Paesi che fanno parte dell'organizzazione internazionale, invece, la concentrazione massima di docenti si registra nella fascia di età tra i 40 e i 49 anni (29%). La tendenza a mettere in cattedra insegnanti "vecchi" è confermata anche da un altro dato: l'Italia è il secondo Paese (dopo la Svezia) per numero di maestri con più di 60 anni, che rappresentano il 6,5% del corpo docente della scuola primaria. Alle medie inferiori le cose stanno anche peggio: i professori con meno di trent'anni sono praticamente inesistenti e quelli con più di cinquanta anni sono quasi il 70% (59,5% dai 50 ai 59 e 10% over 60). L'invecchiamento del corpo

docente è rapido: in cinque anni (dal 2001 al 2006) i professori con più di cinquant'anni sono passati dal 55,8% al 69,5 per cento.

Negli altri Paesi, secondo la media Ocse, le fasce di età dei docenti sono equamente distribuite: il 12,6% dei professori delle medie inferiori ha meno di 30 anni, il 26% ha un'età compresa tra i 30 e i 39 anni, il 29,7% tra i 40 e i 49, il 27,7% tra i 50 e i 59 e solo il 4% ha più di sessanta anni.

Anche nelle scuole medie superiori l'Italia si conferma il Paese dei professori non più giovanissimi: il 94,2% dei docenti ha più di quaranta anni, nessuno ne ha meno di trenta. Dall'altra parte della classifica c'è il Lussemburgo, dove il 19,1% dei professori è under 30.

Alle elementari la maggior parte degli insegnanti ha un'età compresa tra 50 e 59 anni. Solo il 12,6% gli under 30

Donne in prevalenza

Il corpo docente italiano ha un'altra caratteristica: quella di essere composto in prevalenza da donne.


Il 76,2% degli insegnanti è una donna, e questa percentuale cresce fino al 95,7% nella scuola elementare, dove i maestri sono ormai merce rara. Gli uomini in cattedra sono pochi, e in costante calo: nel 2001 erano il 24,2% degli insegnanti mentre nel 2006 il loro numero è diminuito fino a raggiungere il 23,8 per cento. Il Belpaese è l'ultimo in classifica per quanto riguarda le "pari opportunità" nella scuola: nessun Paese ha una percentuale così bassa di insegnanti uomini. I più virtuosi sono i coreani, seguiti dai greci e dagli svizzeri, dove rispettivamente le donne in cattedra sono il 53,4, il 57,4 e il 57,6 per cento.

In Turchia, invece, i professori sono in maggioranza uomini e le donne rappresentano solo il 45,9% dei docenti. La media di professoressa nei trenta Paesi membri è del 64,9%, segno che la scuola italiana ha davanti a sé ancora un lungo cammino.

Gli insegnanti | 3

I nuovi insegnanti? Scelti dai presidi e valutati per fare carriera

La formazione degli insegnanti torna nel recinto dei corsi universitari "tradizionali", abbandonando dopo 10 anni l'esperienza delle scuole post laurea che sono state congelate con la manovra d'estate. E in futuro saranno i singoli istituti ad avere un ampio potere di scelta e valutazione dei docenti, dopo un periodo di prova "sul campo". Corrono su questi binari i progetti di Governo e maggioranza per riformare la strada che conduce alla cattedra e superare l'attuale vuoto normativo, che dopo la chiusura dei cancelli delle graduatorie oggi non offre chance a chi metta in programma l'insegnamento nel proprio futuro professionale.



Più autonomia. Le scuole avranno un ruolo forte nel reclutamento

Quali sono i principi della riforma?

Dettagli e strumenti legislativi devono ancora emergere, ma gli indirizzi sono chiari. Lo stesso titolare dell'Istruzione, Mariastella Gelmini, ha ribadito più di una volta che agli istituti «va data la più ampia autonomia possibile»; le scuole del futuro, secondo i progetti ministeriali, si potranno trasformare in fondazioni con la possibilità «di reclutare gli insegnanti a chiamata da una lista di abilitati».

Un'idea che Gelmini aveva già messo nero su bianco, da deputata semplice, nella scorsa legislatura, in un Ddl delega che assegnava ai dirigenti scolastici compiti «di reclutamento del corpo docente». Nel frattempo al ministero ha avviato i suoi lavori (e dovrà concluderli entro il 30 novembre) una commissione di esperti per ridisegnare le lauree magistrali e le classi di concorso, per creare i percorsi accademici che conducono alle diverse cattedre.

COME CAMBIA LA SCUOLA • DOMANDE E RISPOSTE Il Sole 24 Ore | 67

3 | **Gli insegnanti**

L'ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO

Come è oggi...

I TITOLI

Scuola primaria

• Occorre la laurea in Scienze della formazione primaria, diviso in due indirizzi (materna ed elementare). Il titolo è abilitante all'insegnamento. Si può partecipare ai concorsi ordinari

Scuola superiore

• Dopo la laurea specialistica corrispondente a quanto richiesto dalle classi di concorso (associate alle materie di insegnamento) occorre iscriversi a una Scuola di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (Ssis). Il titolo è abilitante

IL CONCORSO

• L'abilitazione all'insegnamento si può ottenere anche attraverso il superamento di esami scritti e/o

pratici e orali (oppure solo per titoli). I concorsi mettono in palio un certo numero di cattedre e, in base al punteggio ottenuto, i vincitori vengono assunti; gli altri considerati idonei ottengono solo l'abilitazione. L'ultimo concorso ordinario, tuttavia, risale al 1999

LE GRADUATORIE A ESAURIMENTO

• L'abilitazione, comunque ottenuta, ha consentito l'iscrizione alle graduatorie provinciali. L'iscrizione è però stata bloccata dalla Finanziaria per il 2007

IL RECLUTAMENTO

• Attualmente avviene tramite due canali:
 - il 50% delle cattedre disponibili (stabilite dal ministero) è riservata agli idonei dei concorsi;
 - l'altro 50% è riservato a coloro che sono inseriti nelle graduatorie provinciali a esaurimento

Quali le proposte già in campo?

Torna così di piena attualità uno dei cardini dell'autonomia scolastica già previsti dal Dlgs 227/2005, varato dallo scorso Governo Berlusconi ma poi rimasto nei fatti inattuato. L'impianto del reclutamento degli insegnanti disegnato da quella norma è stato ripreso fedelmente dalla maggioranza nel disegno di legge che Valentina Aprea, esperta del Pdl per le politiche scolastiche e presidente della commissione Cultura della Camera, ha già introdotto alla discussione parlamentare. La proposta prevede di abilitare gli inse-

gnanti attraverso una laurea magistrale, in cui l'80% dei crediti è dedicato alla disciplina di laurea, e un tirocinio nelle scuole permette la formazione sul campo.


Quali passaggi prevede il nuovo reclutamento?

L'esame di Stato permette l'inserimento nell'albo regionale, a cui le scuole attingono (almeno una volta ogni tre anni) per reclutare nuove leve. L'esordio dei nuovi insegnanti avverrà con un contratto di inserimento di un anno, regolato dalle norme dei contratti a tempo de-

I docenti per ordine e grado

Dati assoluti e ripartizione percentuale

Dotazione organica complessiva del personale docenti : 730.566



Fonte: Ministero dell'Istruzione

L'età media degli insegnanti

ANNO SCOLASTICO 2007-2008

Scuola primaria	meno di 48 anni
Scuola d'infanzia	meno di 49 anni
Scuola secondaria di II grado	50,5 anni
Scuola secondaria di I grado	51 anni
Età media	49/50 anni

Fonte: Ministero dell'Istruzione

Gli insegnanti | 3

... e come cambierà*

I TITOLI

• Il requisito di base per poter insegnare sarà l'aver conseguito una laurea magistrale abilitante

L'ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE

• Dopo la laurea si accederà all'esame di Stato: una volta superato sarà possibile iscriversi in un albo regionale istituito presso l'ufficio scolastico regionale

UN ANNO DI TIROCINIO

• Gli iscritti all'albo dovranno svolgere un anno di tirocinio tramite contratto di inserimento al lavoro: l'ufficio scolastico regionale provvede all'assegnazione dei docenti presso le scuole

ESAME DELLA COMMISSIONE D'ISTITUTO

• Al termine del tirocinio il docente verrà valutato

da una commissione interna all'istituto. In caso di giudizio negativo l'anno potrà essere ripetuto una sola volta

IL CONCORSO D'ISTITUTO

• La scuola che vuole assumere dovrà indire un concorso d'istituto (almeno una volta ogni tre anni) per coprire solo gli effettivi posti liberi. Possono partecipare solo gli abilitati, iscritti all'albo, che hanno già svolto il tirocinio

TRE FASCE


• Saranno tre i livelli retributivi, corrispondenti a tre livelli di docenti: docente iniziale (appena assunto); ordinario (terminato tutto l'iter formativo); docente esperto (con alcuni anni di carriera alle spalle)

* Nota: In base al Ddl Aprea

terminato e valutato al termine da una commissione d'istituto. A chi otterrà un giudizio positivo si apriranno le porte della carriera scolastica, che per la prima volta si articolerà in tre scalini (non gerarchici): docente "iniziale", "ordinario" ed "esperto". Il passaggio di "grado", naturalmente, alimenterà lo stipendio accanto agli scatti biennali per anzianità ed è soggetto alla valutazione, mentre un giudizio periodico accompagnerà anche l'attività ordinaria nelle prime due fasce. «Secondo questo progetto - sottolinea Valentina Aprea - la laurea magistrale è il primo tassello della formazione,

arricchita dai tirocini e da un primo anno di "inserimento". La professionalità va verificata sul campo, e per questo il contratto a tempo indeterminato può arrivare solo dopo una valutazione da parte di chi è già un professionista». Sulla riforma, come sempre accade nella scuola, pesa il macigno del precariato che si è accumulato negli anni. «Chi è già in graduatoria - chiarisce la presidente della commissione Cultura - ha un diritto che deve poter far valere, e per un periodo di transizione il nuovo reclutamento dovrà affiancarsi all'assorbimento degli attuali precari».

Il rapporto alunni/classi



Fonte: Ministero dell'Istruzione

I precari (anno scolastico 2007/08)

A TEMPO DETERMINATO ANNUALE	
Scuola dell'infanzia	3.494
Scuola primaria	6.856
Scuola secondaria di I grado	6.752
Scuola secondaria di II grado	4.936
A TEMPO DETERMINATO FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI	
Scuola dell'infanzia	8.107
Scuola primaria	28.455
Scuola secondaria di I grado	38.844
Scuola secondaria di II grado	48.241

Fonte: Ministero dell'Istruzione

3 | **Gli insegnanti**

Il reclutamento deve essere reinventato I docenti sono più motivati da una rigorosa selezione meritocratica

di **Daniele Checchi**

Porte quasi chiuse per gli aspiranti docenti. È questo l'effetto combinato dello stop alle iscrizioni alle graduatorie provinciali a esaurimento e del blocco dell'attivazione del decimo ciclo delle Ssis, scuole di specializzazione per l'insegnamento superiore.

È dunque il momento adatto per riflettere sulle caratteristiche desiderabili per un buon sistema di reclutamento degli insegnanti stessi. Due sembrano essere i principi da prendere in considerazione: la possibile autoselezione dei candidati e la selezione all'accesso.

Sul primo versante occorre ricordare che ogni volta che un'impresa annuncia una carenza di personale riceve candidature di aspiranti che normalmente non sono rappresentativi dell'intera forza lavoro, ma che riflettono le caratteristiche

Le caratteristiche di flessibilità, orario e busta paga determinano le tipologie dei candidati con il rischio di avere in classe chi non ha grandi aspirazioni

di coloro che sono disposti ad adattarsi alle specifiche richieste del datore di lavoro. Se si offre un posto di lavoro che prevede di lavorare durante i weekend, si attirano le domande di giovani single, ma non di genitori di famiglia. All'offerta di un lavoro interinale, con elevata varia-

bilità del reddito atteso, si presenterà chi vive in un nucleo familiare e può quindi contare su almeno un altro reddito.

Le caratteristiche del lavoro offerto modellano quindi le caratteristiche degli aspiranti, con la possibilità di effetti indesiderati. Se si offrono mille euro al mese (come accadeva fino a qualche anno fa per esempio per i ricercatori universitari), quali candidature si raccoglieranno dal mercato? Si presenteranno due tipologie di aspiranti: coloro che ritengono di non poter guadagnare più di mille euro e coloro che si aspettano con sufficiente certezza di poter progredire successivamente nella carriera. I primi sono un effetto indesiderato, mentre i secondi sono quelli che si vogliono attrarre. Comunque si escludono i candidati validi ma che hanno bisogno subito di un reddito pieno.

Gli insegnanti | 3

Il meccanismo di reclutamento degli insegnanti finora esistente in Italia che cosa ha offerto? Retribuzioni basse, lunghi tempi di attesa per l'ingresso in ruolo, irregolarità della possibilità di lavoro almeno nei primi anni e un orario di lavoro compatibile con gli orari scolastici di eventuali figli. Non possiamo quindi stupirci se nella maggioranza dei casi la "cattedra" abbia attratto donne con figli, che con l'insegnamento hanno potuto conciliare il doppio ruolo familiare e lavorativo, considerando il proprio reddito complementare a quello del coniuge.

Questo senza nulla togliere alla motivazione intrinseca che porta la stragrande maggioranza degli attuali insegnanti a dichiarare nelle interviste che hanno scelto questa professione per vocazione. Tuttavia è chiaro che se l'offerta lavorativa richiedesse un orario di lavoro che coprisse l'intera giornata, oppure se garantisse la certezza dell'ingresso in ruolo in tempi certi, o ancora se offrisse una diversa progressione di carriera dal punto di vista retributivo, questo modificerebbe la composizione dei potenziali aspiranti.

Il secondo elemento da considerare è la selezione all'ingresso. Un recente rapporto di McKinsey & Company sui sistemi di reclutamento degli insegnanti in diversi Paesi sottolinea come i sistemi che ottengono migliori risultati dei propri studenti nelle indagini internazionali sono quelli che prevedono una rigorosa selezione meritocratica all'ingresso, attuata con misure alternative (esami di ammissione, soglie minime di voto di laurea, ripetute valutazioni del tirocinio obbligatorio). Il numero chiuso nell'ammissione, oltre a svolgere una utile funzione programmatoria che riduce la formazione di code d'attesa, costituisce un efficace meccanismo motivante.

La coscienza di essere stato selezionato (tra tanti) sulla base di procedure meritocratiche (vere) accresce l'autostima degli aspiranti insegnanti, e rappresenta la molla su cui molti sistemi esteri costruiscono poi una formazione specifica alle tecniche di insegnamento.

La formazione di un corpo insegnante efficace si costruisce quindi su due elementi fondamentali: attrarre candidati con le caratteristiche desiderate (in termini sia di capacità sia di motivazione) e tra essi selezionare i più adatti (in termini di conoscenze possedute e di capacità di trasmissione delle stesse). Il problema principale sembra essere quello di come spendere meglio (quindi offrendo in prospettiva retribuzioni maggiori), selezionando più accuratamente (quindi applicando principi più meritocratici). Strada ancora lunga per il nostro Paese.

Articolo pubblicato sul Sole 24 Ore del 15 settembre 2008

**“La coscienza internazionale insegna
che una valutazione più severa
accresce l'autonomia
degli insegnanti e migliora
i risultati degli studenti”**